

Vittoria, 20.01.2022 - Prot. n. 036/PFB

# BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

## NOTA INTEGRATIVA

**Art.11, comma 3 lettera G, D.lgs n. 118/2011 e smi**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2022-2024. Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. La proposta di bilancio viene redatta in base alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs 267/2000 dopo le modifiche del D. Lgs. 126/2014, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D.Lgs 118/2011 e le modifiche successive intervenute fino all'anno 2021. Gli atti di proposta e approvazione saranno presentati dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale.

**Il Dirigente**  
f.to Alessandro BASILE

### **Quadro normativo di riferimento**

I documenti relativi al Bilancio di previsione sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia con riferimento al contenuto che alla forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs.126/14). Si richiamano *per relationem* i contenuti dei principi contabili applicati della Programmazione (allegato 4/1) e della Contabilità Finanziaria (allegato 4/2) modificati con i Decreti Ministeriali del 1 agosto 2019, del 7 settembre 2020, del 1 settembre 2021.

**Box n. 1:** Principali innovazioni del procedimento di programmazione del Bilancio armonizzato.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, deliniscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il presente documento viene redatto dal Dott. Alessandro Basile, Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche del comune di Vittoria, nominato con il decreto Sindacale n.3.2018 e successivi.

Nella redazione dei documenti finanziari e contabili è stata privilegiata l'applicazione di metodologie di valutazione e stima prudenziale; il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di previsione dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio e gli effetti della gestione delle risorse per i servizi pubblici.

Il bilancio, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione, sono predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario piuttosto che l'aspetto puramente formale, condizionato dalla varietà degli interventi normativi intervenuti negli ultimi tre anni. Va da se, che la redazione dei documenti correlati, degli allegati contabili, dei saldi finanziari e degli stanziamenti di risorse sono stati determinati seguendo una metodologia rigorosa ed inclusiva delle comunicazioni ed atti delle Direzioni dell'Ente.

Il bilancio di previsione a base finanziaria ed economico patrimoniale è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione triennale dell'ente (DUP 2022-2024), attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione mira alle seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di *governance* esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;

- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, il presente documento è integrato con una serie di tabelle quali-quantitative, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni quali-quantitative del bilancio. La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:
  - ❖ una funzione descrittiva che illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
  - ❖ una funzione informativa che apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
  - ❖ una funzione esplicativa che indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Al fine comprendere lo stato di fatto della situazione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario, in attuazione della programmazione 2022-2024 ai sensi del principio contabile 4/1 della Programmazione del D.Lgs 118/2011 fino al suo tredicesimo correttivo (DM/2021) e ai sensi degli art. 170 e 174 del TUEL, si richiamano le note/relazioni di programmazione, vigilanza, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, della situazione di tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies e 153 del

TUEL, note prot. nn. 62/T e 660/T 2020, 867/T2020 , 1024-1026 T/2020, 215/SSE/2020 e prot. nn., 37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 269, 286, 356, 335SSE/2020, 364, 383, 415, 421, 450, 455, 459, 520, 532, 563, 570, 586 PFB/2020, 80, 153, 250, 268, 340, 346, 393, 410, 441, 600, 622, 625, 686, 688, 704, 713, 736 PFB 2021, 826 T 2021 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi Fiscalità Locale; è stato presentato, a più riprese, il quadro di verifica e degli interventi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente anche alla luce delle azioni amministrative di lotta all'evasione, elusione tributaria e morosità.

In data 29.07.2021, con deliberazione n.40, la Commissione Straordinaria ha approvato, nei termini il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020; si riporta di seguito il prospetto del risultato di amministrazione come approvato. Con tale atto l'amministrazione è intervenuta con rilevanti interventi di rettifica sulle quote accantonate del risultato amministrazione ed in continuità con i rendiconti 2018 e 2019.

<b>Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Fondo cassa al 1° gennaio	1.887.447,34	2.148.150,44	9.844.397,23
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	6.481.525,69	7.338.799,40	5.595.869,24
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	72.455.470,05	60.629.301,85	54.216.965,37
RISCOSSIONI	78.936.995,74	67.968.101,25	59.812.834,61
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	7.056.938,12	8.481.269,58	12.905.866,90
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	71.619.354,52	51.790.584,88	40.952.100,52
PAGAMENTI	78.676.292,64	60.271.854,46	53.857.967,42
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>2.148.150,44</b>	<b>9.844.397,23</b>	<b>15.799.264,42</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	7.756,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	2.148.150,44	9.844.397,23	15.791.508,42
RESIDUI ATTIVI IN CONTO RESIDUI	41.653.316,59	44.975.245,08	53.088.325,25
RESIDUI ATTIVI IN CONTO COMPETENZA	15.875.330,41	13.828.525,61	18.488.199,19
RESIDUI ATTIVI	57.528.647,00	58.803.770,69	71.576.524,44
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base	0,00	0,00	0,00

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

della stima del dipartimento delle finanze			
RESIDUI PASSIVI IN CONTO RESIDUI	1.804.460,78	6.407.323,81	6.348.576,49
RESIDUI PASSIVI IN CONTO COMPETENZA	14.963.538,95	14.307.319,52	20.208.216,81
RESIDUI PASSIVI	16.767.999,73	20.714.643,33	26.556.793,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	995.627,61	871.035,15	1.442.293,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.138.202,81	3.842.353,81	4.848.795,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE			
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.133.830,42	4.713.388,96	6.291.088,52
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)</b>	<b>36.774.967,29</b>	<b>43.220.135,63</b>	<b>54.520.151,04</b>
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	6.051.050,22	36.879.244,12	37.826.244,12
Accantonamento residui perenti al 31/12(solo per le regioni)			
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	27.649.766,12	32.693.944,62	47.815.297,82
Fondo perdite società partecipate	875.000,00	100.000,00	
Fondo contezioso	1.255.000,00	1.300.000,00	1.880.056,36
Altri accantonamenti	6.000,00	9.382.900,93	
Totale parte accantonata (B)	35.836.816,34	80.356.089,67	87.521.598,30
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	932.593,01		1.410.703,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			75.175,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
Totale parte vincolata (C)	932.593,01	0,00	1.485.878,52

Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>5.557,94</b>	<b>-37.135.954,04</b>	<b>-34.487.325,78</b>

Ai fini della predisposizione degli atti del bilancio 2022-2024 sono state applicate le statuizioni della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, della legge di bilancio 2019 n. 145/2018, nonché della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, del decreto legge mille proroghe n. 162/2020, del Decreto Legge n. 124/2019 (collegato fiscale), della legge n. 178/2020, del DL 146/2021, del DL 73/2021, della sentenza della Corte Costituzionale n. 81/2020, del DM del 1 agosto 2019 undicesimo correttivo, del dodicesimo correttivo al D.lgs 118/2011, giusta Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 ed infine del correttivo al D.Lgs 118/2011 del 1 settembre 2021.

Sono state infatti introdotti diversi interventi di programmazione in relazione alla contabilizzazione dei dati di Rendiconto 2020 e programmazione 2022, non ultime quelli sul Fondo Funzioni Fondamentali stanziato dal Governo, del Fondo pluriennale Vincolato, della nuova contabilizzazione del FAL e dei disavanzi di amministrazione riconosciuti con il Rendiconto 2019, del nuovo programma di ripiano dei disavanzi di amministrazione.

### **1. Criteri e principi contabili**

Il bilancio di previsione 2022-2024 del comune di Vittoria è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 e smi. Il documento di programmazione finanziaria 2022-2024, vede il rispetto delle recenti modifiche dei principi contabili con i DM 2019, 2020, 2021 agli allegati 4/1, 4/2; in particolare oltre alle nuove indicazioni sui contenuti nella redazione della nota integrativa, la contabilizzazione delle funzioni tecniche, la compilazione dei modelli A1, A2, A3 da allegare al bilancio; il Comune di Vittoria ha adeguato il sistema finanziario alle prescrizioni della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e di cassa derivanti dal *DL. 35/2013 e smi, dall'art. 243 quinquies del TUEL e art. 116 del DL 34/2020* (si veda paragrafo dedicato). A tal fine si richiamano le indicazioni dell'art. 52 del DL 73/2021 e art. 16 comma 8bis del DL 146/2021.

I principi contabili garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale triennale; principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
2. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
3. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
4. principi della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti

- di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
5. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
  6. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
  7. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
  8. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste o ad esempio ad accantonamenti prudenziali statuiti dalla legge;
  9. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
  10. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei

criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

11. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
12. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
13. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
14. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
15. principio della competenza finanziaria potenziata: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per

l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

16. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
17. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **1.3 La situazione finanziaria dell'Ente**

La relazione di fine mandato della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, che in questo documento si intende richiamata integralmente, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, rappresenta le misure di intervento attuate nel triennio 2018-2021 al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Nell'esercizio finanziario 2021 il Servizio finanziario ha costantemente monitorato la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente. La Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per tutto l'esercizio 2021 ed in sede di salvaguardia degli equilibri, assestamento di bilancio e di variazioni ha già relazionato nelle note richiamate, sui rischi di ricorso a misure straordinarie di riequilibrio previste all' art. 243 bis del TUEL – si vedano nota prot. n. 410-441/PFB e 268/PFB 2021. Nell'esercizio finanziario 2020, anche a seguito della rilevazione di minori entrate tributarie e patrimoniali in emergenza Covid 19, sono stati monitorati e verificati costantemente gli andamenti delle riscossioni (a competenza e residui) e dei debiti fuori bilancio e passività al fine di valutare la possibilità di ricorso ad un piano di riequilibrio

pluriennale. Negli anni 2019, 2020 e 2021, **il costante monitoraggio dei DFB (debiti fuori bilancio) e attività regolarizzazione di mancate coperture finanziarie pregresse** sono stati attuati dalle direzioni dell'Ente su richiesta della direzione Politiche Finanziarie ed Economiche al fine di salvaguardare gli equilibri di cui all'art. 162 del TUEL e della legge 145/2018.

*Le direzioni dell'Ente sono state ripetutamente invitate a:*

*Si chiede alle Direzioni dell'Ente di:*

- *adottare un programma di contenimento della spesa corrente per l'esercizio 2021;*
- *attenzione l'andamento delle riscossioni delle entrate tributarie ed*
- *extratributarie;*
- *accelerare e potenziare le fonti di entrata (accertamenti e riscossioni) inerenti i servizi gestiti di cui alle relative deliberazioni relative al bilancio 2020-2022 e 21-23, adottando opportunamente determinazioni di accertamento di entrata;*
- *attivare misure gestionali ed organizzative previste nel controllo di gestione (artt. 147, 196-197 del TUEL) di riduzione dei costi dei servizi in relazione alle risorse disponibili e gestione delle relazioni di fornitura monitorando costantemente i tempi di fatturazione e il controllo delle prestazioni erogate;*
- *comunicare eventuali impegni di spesa non utilizzati o le economie al fine della cancellazione e riduzione di residui passivi;*
- *attenzione con urgenza i decreti ingiuntivi pervenuti e predisporre gli atti amministrativi tempestivamente;*
- *comunicare e attestare la presenza di eventuale ulteriori debiti fuori bilancio;*
- *monitorare costantemente la spesa del personale;*
- *vigilare sulle attività di controllo analogo;*
- *verificare costantemente le fatture in entrata (accettazione e rifiuto), nei termini di legge al fine di controllare lo stock di debito iscritto alla Piattaforma MEF;*
- *vigilare sull'applicazione dell'art. 183 comma 8 del TUEL, supportato dalla circolare n. 5/2016 della Ragioneria Generale dello Stato e sugli effetti dell'art. 159 del TUEL.*



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

*La verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 del TUEL è stata sottoscritta in data 5.11.2021.*

Gli esercizi finanziari 2020 e 2021 hanno visto dunque una contrazione della capacità di spesa connessa alle coperture finanziarie per i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse e transazioni negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 con la connessa e contingente necessità di monitorare costantemente la situazione di cassa e degli indicatori strutturali nell'esercizio 2021, al fine di valutare il ricorso alle misure previste nell'art. 243 bis del TUEL.

L'Ente, si trova in condizioni di deficit strutturale al 31.12.2021, ultimo Rendiconto approvato – esercizio 2020, deliberazione n. 40 del 29.7.2021.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA  
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURAMENTE DEFICITARIO - Anno 2020

COMUNE DI VITTORIA	Prov.	RG
--------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
--	--	-----------------------------

La riduzione delle riscossioni dei tributi locali nell'esercizio 2020, considerando l'emergenza COVID 19, la variabilità e l'eterogeneità delle misure di contrasto e dei dispositivi/interventi normativi per gli Enti locali e il tessuto produttivo locale, ha condizionato le risultanze degli indicatori di deficit strutturale dell'esercizio finanziario 2020. In relazione agli indicatori 2020 si rileva il dato di deficit strutturale connesso al peggioramento degli indicatori P2, P8 collegati alle riscossioni e P5 collegato al riconoscimento dei disavanzi dal Rendiconto della Gestione 2019, ex artt.39 ter, 39 quater D.lgs 162/2019 e art. 188 del TUEL. Le limitazioni finanziarie e le misure di controllo sulle politiche assunzionali, tariffarie e contrattuali sulle società partecipate (art. 243 del TUEL), troveranno applicazione nell'esercizio finanziario 2022, dopo l'approvazione del Rendiconto 2020... *“Il rendiconto della gestione è quello relativo al*

*penultimo esercizio precedente quello di riferimento...”. Sul punto e sulle implicazioni di programmazione finanziaria collegata si richiamano le indicazioni della Corte dei Conti Sicilia 2021, Campania 2012,2021.*

L’Ente non ha mai dichiarato, nel mandato amministrativo precedente, il dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del TUEL o stato di pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art.243-bis. La condizione finanziaria dell’Ente è stata monitorata costantemente nel triennio considerato a causa dell’emersione di debiti fuori bilancio, passività pregresse e procedimenti di contenzioso risalenti. Si richiamano le note di vigilanza del servizio finanziario, la nota/relazione prot. n. 268 PFB del 13.4.2021, a firma dell’Organo di Revisione in scadenza e la relazione del nuovo Organo di Revisione al Rendiconto della Gestione 2020 approvato in data 29.07.2021, con la deliberazione n. 40 della Commissione Straordinaria. La salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 sono stati approvati nei termini con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 16.07.2021.

L’Amministrazione Straordinaria ha rispettato i termini di approvazione stabiliti dal TUEL degli atti di Bilancio di previsione, Salvaguardia degli equilibri – assestamento generale e Rendiconto della Gestione per gli anni 2019, 2020, 2021.

Con note/relazioni di programmazione, vigilanza, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, della situazione di tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies e 153 del TUEL, note prot. nn. 62/T e 660/T 2020, 867/T2020, 1024-1026 T/2020, 215/SSE/2020 e prot. nn., 37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 269, 286, 356, 335SSE/2020, 364, 383, 415, 421, 450, 455, 459, 520, 532, 563, 570, 586 PFB/2020, 80, 153, 250, 268, 340, 346, 393, 410, 441, 600, 622, 625, 686, 688, 704, 713, 736 PFB 2021, 826 T 2021 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi Fiscalità Locale è stato presentato, a più riprese, il quadro di verifica e degli interventi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente anche alla luce delle azioni amministrative di lotta all’evasione, elusione tributaria e morosità.

In data 29.07.2021, con deliberazione n. 40, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020, entro i termini di legge, nonostante il susseguirsi degli interventi normativi di livello nazionale e regionale intervenuti nell’anno 2020/2021, in particolare di maggior rilievo: Leggi regionali di finanziaria 2020 e 2021, D.L n.



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

18/2020, D.L n.34/2020, D.L n.104/2020, D.L. n. 41/2021, D.L. n. 73/2021, L.n. 160/2019, L. n.178/2021, L. 106/2021.

In sintesi, il Comune di Vittoria ha avviato una costante attività di rilevazione, vigilanza e copertura finanziaria della massa debitoria pregressa, dunque una incisiva attività di risanamento amministrativo e finanziario attraverso costante monitoraggio/vigilanza e contrazione della spesa pubblica nelle annualità dal 2018 al 2021 (bilanci 2019-2021 / 2020-22 / 2021-23). E' stata infatti attivata una costante rilevazione della massa debitoria dell'Ente riferita ai debiti fuori bilancio, alle passività pregresse, transazioni, risarcimenti, che hanno trovato attestazione e copertura finanziaria nei bilanci approvati.

Tutte le deliberazioni sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono state inviate per le verifiche di norma alla Corte dei Conti della Regione Sicilia.

L'andamento delle riscossioni dei tributi locali negli esercizi 2020 e 2021, considerando l'emergenza COVID in corso, la variabilità e l'eterogeneità delle misure di contrasto e dei dispositivi/interventi normativi per gli Enti locali e lo stato di crisi del tessuto produttivo locale, hanno condizionato le risultanze degli indicatori di deficit strutturale dell'esercizio finanziario 2020, i dati finanziari 2021 e l'attività di programmazione adeguata alle implicazioni degli artt. 242 e 243 del TEUL (si richiama la nota prot. n. 625 PFB 2021). In continuità con le attività di risanamento avviate si richiamano, *per relationem*, le note integrative ai Bilanci di previsione 2019-2021 (prot. 187/PFB-2019), Bilancio prev. 2020-2022 (prot. 757/PFB-2019), Bilancio prev. 2021-2023 (prot. 579/PFB-2020); le note integrative ai Rendiconti 2017 (prot. 254/PFB-2018), 2018 (prot. 191/PFB-2019), 2019 (prot. 259/PFB-2020), e le relazioni annuali di vigilanza sulle società ed enti partecipati prot. 63/PFB-2020 e prot. 009/PFB-2021, prot. n. 688/PFB 2021.

In merito alle procedure di liquidazione delle aziende speciali-municipalizzate, si rileva la definizione e regolarizzazione dei procedimenti di liquidazione delle aziende speciali AMIU (Azienda Municipalizzata Igiene Urbana) ed AMFM-EMAIA (Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati) (in liquidazione) con l'adozione di atti amministrativi fondamentali tra i quali

**Direzione POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE- Comune di VITTORIA**  
Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it  
*Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2022-2024*

l'approvazione e aggiornamento dei Programmi Generali di liquidazione al 2020, la presentazione e approvazione dei bilanci pregressi 2012-2017 (AMIU) 2014 e 2015 (presa atto Bilanci AMFM), l'approvazione dei nuovi bilanci di liquidazione (2018, 2019,2020 con l'aggiornamento dei programmi di liquidazione), la riduzione dei costi e delle spese degli organi di liquidazione e revisione; la vigilanza amministrativa sui procedimenti, l'applicazione delle indicazioni operative della Corte dei Conti in merito alle limitazioni del soccorso finanziario alle società partecipate e organismi/enti in liquidazione;

Tra gli ulteriori interventi attuati negli anni 2019, 2020,2021:

1.Nell'anno 2019 l'Ente ha incamerato l'anticipazione di cassa prevista all'art. 243 quinquies del TUEL per i comuni sciolti ex art. 143 del TUEL per Euro 9.392.900,97; Tale anticipazione è stata già rimborsata al Ministero per n. 2 rate da Euro 939.290 ciascuna;

2.Nell'anno 2020 L'Ente ha aderito nei termini alla rinegoziazione dei mutui CDP quale misura di recupero di risorse e spazi finanziari;

3.Nell'anno 2020 ha aderito alla misura di erogazione dell'anticipazione di liquidità prevista dagli art.116 del D.L 34/2020 per la copertura dei debiti commerciali al 31.12.2019 per Euro 7.707.359,88 così come comunicati dalle Direzioni dell'Ente su richiesta ed informativa della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche;

4.La riduzione dell'indebitamento e dei parametri di cui all'art. 204 e 207 del TUEL; non sono stati accessi nuovi mutui;

5.L'avvio di una attività di accelerazione e potenziamento della riscossione dei tributi comunali a partire dall'esercizio 2019 con l'invio di ingiunzioni dirette, solleciti e diffide e messe in mora, accertamenti esecutivi IMU, TARI e IDRICO come risulta dalle relazioni 705T/2019, 62/T 2020 e 660/T, 867T/ 2020, 1024-1026T/2020, 826 T 2021 e successive. L'emissione di ingiunzioni dirette (ex RD 639/1910) in attesa dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva nel 2019, dei nuovi avvisi di accertamento esecutivo tributari e patrimoniali TARI, IMU nell'anno 2020-2021 come previsto dalla nuova legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ed seguito delle sospensioni del D.L 18/2020 – legge n. 27/2020 e D.L n. 34/2020, è stata supportata

dall'applicazione degli istituti dell'accertamento con adesione, rateizzazione e ravvedimento lungo, come disposto dai nuovi Regolamenti Comunali (TARI, IMU e delle Entrate) approvati dalla Commissione Straordinaria su proposta della Direzione Tributi e Servizi di Fiscalità Locale; L'attivazione del servizio di riscossione precoattiva e coattiva alla Ditta Pubbliservizi srl nell'anno corrente 2021, a seguito del completamento delle procedure di gara pubblica consentirà per il prossimo triennio la continuazione delle attività di lotta all'evasione e morosità con obiettivi di maggiore equità sociale e tributaria nelle diverse categorie di utenza.

6. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento, nonostante la contrazione dei tempi di pagamento delle fatture ricevute: igiene urbana, conferimenti, funzioni e servizi fondamentali in emergenza COVID 19 – Indicatore di Ritardo della Piattaforma MEF: giorni n. 38, con l'attivazione del Fondo Garanzia dei debiti commerciali;

7. La rinegoziazione dei mutui CDP prevista dal D.L 18/2020 cura Italia convertito nella legge n. 27/2020, che ha consentito il recupero di spazi finanziari per la copertura delle spese COVID-19 e il mantenimento degli equilibri di bilancio 2021-2023;

8. Il contenimento dei residui attivi (rendiconti 2017-2018-2019) e l'adeguamento con trend crescente del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

9. il monitoraggio del Fondo contenzioso stanziato nel bilancio di previsione 2020-22 e 2021-2023 in considerazione delle proposte transattive in corso e delle sentenze che vedono soccombente il Comune di Vittoria. Gli stanziamenti sono stati verificati dall'Organo di revisione dell'Ente che ne ha condiviso l'incremento rispetto alle altre annualità, anche alla luce:

- recenti statuizioni della Corte dei Conti in merito alle modalità di accantonamento e alla rischiosità finanziaria;
- comunicazioni Direzione Avvocatura dell'Ente;
- ricognizione dei principali procedimenti in corso e conclusi.

10. l'Ente non si trova in condizione di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (ex art.195, 222 del TUEL).

11.La salvaguardia degli equilibri di bilancio, dei vincoli e delle regole di finanza pubblica che, ad oggi, sono stati rispettati evitando il ricorso a misure di intervento straordinario di riequilibrio previste dall'art. 243 bis del TUEL;

12.Il monitoraggio e contrazione della spesa pubblica nel bilancio 2019-2021, della programmazione 2020-2022 e 2021-2023;

13. il contenimento fino all'anno 2020 dei residui attivi (pre-pandemia Covid 19) e la bassa anzianità dei residui passivi;

**Tabella - Debiti fuori bilancio riconosciuti.**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Articolo 194 TUEL:</i>				
- <i>Let. a)-sentenze esecutive</i>	€ 1.883.559,52	€ 611.146,17	€ 1.742.532,33	€ 925.426,12
- <i>Let. b) – copertura disavanzi</i>			€ 682.545,00	
- <i>Let. c) – ricapitalizzazioni</i>				
- <i>Let. d) – procedure espropriative/occupazione d'urgenza</i>				
- <i>Let. e) – acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa</i>	€ 37.541,33	€ 132.722,48	€ 31.249,37	€ 398.689,66
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.921.100,85</b>	<b>€ 743.868,65</b>	<b>€ 2.456.326,70</b>	<b>€ 1.324.115,78</b>

Nell'anno 2021 (rendiconto non approvato) sono già stati finanziati debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) per € **6.358.061,64** di cui € **4.205.794,11** riconosciuti, € **1.944.775,33** finanziati e da riconoscere; infine si rilevano DFB da finanziare e riconoscere, depositati presso la Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche in attesa di approfondimento e istruttoria, richiesto dall' Organo di Revisione , alla data del 31.12.2021, per € 207.492,28.

**RIEPILOGO D.F.B. ANNO 2021**

<b>Debiti fuori Bilancio (art. 194 Tuel lett. a)</b>	<b>Importo</b>
Debiti riconosciuti	€ 4.205.794,11
Debiti finanziati, da riconoscere	€ 1.944.775,33
Debiti da finanziare e riconoscere (escluse le transazioni in corso)	€ 207.492,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.358.061,64</b>

Gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 hanno visto dunque una contrazione della capacità di spesa connessa alle coperture finanziarie per i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse e transazioni negli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 con la connessa e contingente necessità di monitorare costantemente la situazione di cassa e degli indicatori strutturali ex art. 242 del TUEL nell'esercizio 2021, al fine di valutare il ricorso eventuale alle misure previste nell'art. 243 bis del TUEL.

Le coperture finanziarie della massa debitoria sono verificabili ai capitoli di bilancio nn. 710 e 710/20, 7420, 5460, 7870/10 e alla relativa movimentazione. Il ricorso alle proposte transattive è stato attivato al fine di riconciliare i rapporti credito/debito con i fornitori ed evitare il verificarsi di situazioni di pignoramento di somme nel conto di tesoreria o lo sblocco delle stesse a seguito di ordinanze di assegnazione. In merito al monitoraggio e verifica degli equilibri a fronte della massa debitoria rilevata, si richiama la relazione di vigilanza della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche prot. n. 410 PFB del 28.06.2021 aggiornata con prot. 441 PFB del 15.07.2021 allagata agli atti di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 2021-2023 – deliberazione n. 38 del 16.07.2021.

Particolare attenzione è stata dedicata a procedimenti pluriennali di contenzioso:

Per quanto attiene il contenzioso INPS c/ AMIU (debitrice) e c/ Comune di Vittoria (terzo pignorato), e in merito alla situazione finanziaria e contabile del Comune di Vittoria, si richiama la nota prot. 268/PFB del 13.4.2021, nonché i documenti inerenti il rendiconto della gestione finanziaria 2020, approvato con Delibera della C.S. C.C. n. 40 del 29.7.2021: Relazione della

Giunta ex art. 231 TUEL, e Relazione/verbale n. 8 del 26.7.2021 del Collegio dei Revisori.

Si richiamano, altresì gli atti di riconoscimento del debito fuori bilancio proc. RG 220/2011 – INPS – AMIU Comune di Vittoria terzo pignorato, adottati nell'anno 2021:

- Del. C.S. C.C. n. 12 del 25.03.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG n. 220/2011 INPS contro AMIU (debitrice) e Comune di Vittoria (terzo pignorato);
- Del. C.S. C.C. n. 26 del 14.05.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di Vittoria (terzo pignorato). Dilazione di pagamento”.

Ulteriori contenziosi rilevati di particolare rischio finanziario riguardano : ATO Ragusa Ambiente ( rif. note note prot. 028/PFB-2020, prot. 2576/Avv-2020, prot. 3510/Avv-2021, prot. n. 469 PFB/2021, prot. 3994/Avv-2021, prot. 4250/Avv-2021 e prot. 575/PFB-2021).

), Banca Sistema spa, banca Farmafactoring, International Factor, Sicilia Acque, Enegan, Sicula trasporti. L'Ente ha attivato i procedimenti transattivi al fine di dilazionare la massa debitoria in diversi esercizi. Si rimanda alla Relazione prot. n. 268 PFB/2021 a firma dell'Organo di Revisione dell'Ente e alla nota integrativa del bilancio 2021-23 prot. n. 579 PFB, approvato con deliberazione n. 92 del 22.12.2020 e alle risultanze del Rendiconto 2020 approvato con deliberazione n. 40 del 29.07.2021, alle note nn. 600, 622, 625, 704, 713 PFB 2021, inviate alla nuova amministrazione.

Ai sensi dei paragrafi 9.25, 9.26 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs 118/2011, nell'ultimo rendiconto approvato (2020) l'Ente ha migliorato la lettera E del prospetto del risultato di amministrazione di una quota superiore alla quota di disavanzo applicata al bilancio 2020. Il prospetto di ripiano dei disavanzi dell'Ente è stato aggiornato nel 2021 con le deliberazioni nn. 48/2021 e 71/2021, i cui contenuti vengono di seguito riportati alla luce dei recenti interventi di sostegno previsti nel D.L 146/2021 art. 16 comma 8bis e successivi:

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N – 1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO				
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL - Rendiconto 2019	3.097.945,86	1.548.972,92	1.548.972,92 RIPIANATO DL 146/2021			
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter e art. 52 DL 73/2021 e art. 16 comma 8 bis DL 146/2021.	6.051.050,22 (quota disavanzo 2020 = 1.030.615,52). Quota residua da ripianare in 10 anni dal 2021 = Euro 5.020.434,70	1.258.930,00 DL 73/2021	502.143,47 Ripianato DL 73/2021	502.143,47 Ripianato DL 73/2021 e DL 146/2021	502.143,47	2.255.074,29 (2025-2030)
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater – Rendiconto del 2019 – residuo rendiconto 2020. Ripiano ex art. 16 comma 8 bis DL 146/2021.	26.437.985,34	1.762.532,34	1.762.532,34 RIPIANATO DL 146/2021	1.120.057,02 (DA RIPIANARE)	1.762.532,34	20.030.331,30 (2025-2035)
<b>TOTALE</b> Da Lett. E – Rendiconto 2019 Residuo rendiconto 2020	34.556.365,90	4.570.435,26 RIPIANATO	3.311.505,26 RIPIANATO	1.120.057,02 DA RIPIANARE	2.264.675,81 DA RIPIANARE	21.642.930,27 DA RIPIANARE IN ANNI SUCCESSIVI

## 2. Informazioni quali-quantitative sul bilancio di previsione 2022-2024: Programmazione

La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e dalle linee programmatiche della nuova amministrazione insediata il 27 ottobre 2021.

Il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2022-2024 è stato predisposto invece in un contesto organizzativo e gestionale oltre che congiunturale particolarmente difficile, caratterizzato dal

perdurare ormai da diversi anni degli effetti negativi della congiuntura economica quale variabile ambientale esterna e l'emersione di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lettere A ed E, passività pregresse e avvio di transazioni per servizi e forniture pregresse, massa debitoria delle aziende speciali in liquidazione, quali fattori di criticità interni. Le sopracitate variabili esogene ed endogene hanno determinato l'attivazione e l'implementazione di misure straordinarie di rilevazione ed intervento documentate nell'esercizio finanziario 2021 al fine di poter predisporre di documenti di programmazione strategica, operativa, finanziaria e contabile 2022-2024. (si richiamano i contenuti del paragrafo precedente).

**La programmazione 2022-2024** vede dunque la limitazione della capacità di spesa connessa alle coperture finanziarie per i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 e la necessità di monitorare costantemente la situazione di cassa e degli indicatori di deficit strutturale al fine di non ricorrere alle misure previste all' art. 243 bis del TUEL.

Il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio preventivo 2022-2024 ha comportato consistenti interventi di riduzione di spesa corrente, in particolare spese di personale, spese di funzionamento, spese per attività e forniture amministrative, spese dedicate ad attività ricreative, culturali, turistiche, trasferimenti alle società partecipate e alle aziende speciali in liquidazione.


Al fine di salvaguardare le riscossioni in risposta alla flessione registrata a causa della crisi Covid 19, di seguito si riportano i principali interventi straordinari di recupero evasione, elusione e accertamento avviati in via diretta dalla Direzione Tributi e Fiscalità locale nell'anno-2020-2021 i cui effetti in termini di: recupero residui attivi e riscossioni potranno rendersi evidenti nel corso dell'esercizio 2022-23 e comunque mitigati dalla crisi economica dell'emergenza COVID 19. L'impatto di dette attività nel bilancio 2022-2024 è prudenziale nelle previsioni di entrata che restano in fase di programmazione sottostimate rispetto alle attività accertativa e/o collegate ad accertamenti e riscossioni dell'esercizio precedente e comunque in attuazione dei principi contabili 4.1 e 4.2 del D.lgs 118/2011. E' inoltre stata ultimata la procedura pubblica di affidamento delle attività di riscossione coattiva dei tributi maggiori alla Pubbliservizi srl, nuovo agente per la riscossione coattiva per il prossimo triennio. Si riportano i dati (non definitivi) dell'attività accertativa e di recupero evasione/morosità. I dati

saranno aggiornati al 31.12.2021 con determinazioni di accertamento in entrata come disposto dal TUEL.


In merito all'attività di lotta all'evasione condotta dagli uffici si riporta l'andamento degli accertamenti lavorati dal 2011. Il secondo semestre 2019 e gli anni 2020 e 2021 si caratterizzano per un aumento rilevante delle attività anche a seguito delle attività di coordinamento banche dati della Direzione sviluppo economico e dell'applicazione del Regolamento antievasione adottato dall'Ente nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. 34/2019. Di seguito si riporta il valore e l'andamento delle attività di accertamento IMU TARI e IDRICO. I dati sono stati estratti dal software gestionale SIKUEL in dotazione all'Ente.

2011	0
2012	308.901
2013	22.003
2014	63815,71
2015	320269,5
2016	975250
2017	369529,1
2018	794172,2
2019	1666095
2020	1996688
2021	1754678

**Valore degli accertamenti anti evasione. Sono stati inoltre inviati gli atti di sollecito e recupero morosità dell'anno 2018 per un valore di Euro 2.506.862,24.**



**Figura 1 Attività di recupero evasione - accertamenti**



**Per l'anno 2021 sono stati inoltre inviati i solleciti dell'attività di recupero morosità per Euro 3.470.571,72 e atti di recupero evasione per Euro 143.382,44.**

**Ai fini IMU si segnala l'aumento del valore degli accertamenti esecutivi per l'anno 2021 per un totale Euro 4.094.772 IMU 2016 ed Euro 399.175,00 IMU 2017, Euro 218.053,00 TASI 2016 ed Euro 5.373 TASI 2017. Alle attività di recupero precoattivo degli uffici comunali si aggiungono le attività avviate dalla ditta pubbliservizi srl e l'invio dei solleciti tari e idrico oltre che degli accertamenti IMU 2017. Per anno 2022 è in corso la lavorazione delle ingiunzioni dirette (ex RD 639/1910) IMU, TARI e Idrico da parte della Pubbliservizi srl.**

Ed ancora sono stati rilevati, grazie a verifiche ed incroci degli elenchi/banche dati della direzione Sviluppo economico con l'invio dei connessi accertamenti esecutivi (si richiama la nota prot. n. 826 T/2021) inviata alla nuova amministrazione.

L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata per il finanziamento di spese di investimento ma anche per spesa corrente, la copertura di rate di mutuo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria pavimentazione stradale e per manutenzione ordinaria urbana e verde pubblico, tutela ambientale come previsto nelle recenti statuizioni delle leggi n.205.2017 e n. 145.2018. Le somme sono state iscritte in relazione al valore delle riscossioni dell'anno 2021.

Il programma del fabbisogno triennale del personale per il periodo 2022-2024 rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente; si caratterizza per una ulteriore riduzione rispetto alla programmazione 2021-2023. Sono inserite le limitazioni, i controlli e i divieti imposti agli Enti strutturalmente deficitari ex art. 242 del TUEL.

La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e l'ordinaria gestione di tutti i servizi, ma è solo prevedibile che le spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno solo al conseguimento di ulteriori risorse finanziarie (nuove e/o maggiori entrate).

Il Bilancio di previsione 2022-2024 prevede allo stato attuale la verifica per l'accensione di un nuovo mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di spese di investimento riferite a pavimentazione stradale. Sono in corso gli interventi straordinari per la manutenzione delle perdite idriche/fognari connesse ai fondi 2020-2021 di cui al comma 277 art. 1 della legge



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

205/2017 per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose per un valore di Euro 647.000, assegnati al comune di Vittoria. Le somme residue scaturenti dall'applicazione di avanzo vincolato 2020 e da risorse non ancora impegnate sono state programmate per interventi di manutenzione straordinaria per circa 200.000 Euro. Tali somme dovranno essere rendicontate ai sensi dell'art. 158 del TUEL al Ministero dell'Interno.

La consistenza dell'indebitamento alla fine del 2021 denota un trend stabile in riduzione negli ultimi tre anni, rispettando i parametri di indebitamento richiamati nell'allegato ai documenti di bilancio. Nel bilancio 2022-2024, **in via prudenziale, non sono comunque state iscritte entrate per alienazione di beni**, riservandosi in sede di variazioni e assestamento generale di prevedere accertamenti per nuovi entrate da alienazione di beni.

L'esercizio finanziario 2021 infine ha visto l'avvio di importanti interventi nella definizione del PEF idrico e del PEF TARI, sia con riferimento alle deliberazioni dell'ARERA (si vedano le deliberazioni nn. 443 e 444/2019) sia con riferimento all'attività di allargamento della base imponibile rilevata dalle attività di maggiore accertamento di evasione. La definizione del piano finanziario inerente la TARI saranno strettamente collegate alle nuove statuizioni della legge di bilancio 2022; pertanto si è prevista la riserva di eventuali modifiche e riapprovazione delle tariffe così come indicato dall'ARERA. Allo stesso tempo, sulla necessità di approvazione propedeutica dei piani tariffari rispetto al bilancio di previsione al fine di evitare illegittimità e/o inefficacia si richiamano la sentenza del Consiglio di Stato n. 7273/2018 e del TAR Napoli n. 3277/2018 e sono state confermate le applicazioni delle tariffe del PEF 2021. Per l'annualità 2022 non sono stati programmati aumenti delle tariffe per il canone idrico.

La sezione dedicata agli investimenti vede un sensibile incremento del valore della parte capitale di bilancio generata dal nuovo piano triennale delle opere pubbliche per un valore superiore a 36.000.000 di Euro, che già nel 2021 e ancora di più nel 2022 ha visto l'iscrizione di consistenti finanziamenti, primi fra tutti l'Agenda Urbana Gela-Vittoria e le ulteriori misure del PO FESR 2014-2020: 9.66, 1.43, 6.51, 6.61, rigenerazione urbana etc. In sede di variazione del piano triennale delle opere pubbliche nell'esercizio 2022 potranno essere inseriti gli interventi

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

in cono investimento inerenti le azioni a titolarità GAL Valli del Golfo il cui Piano di Azione Locale è stato finanziato nell'anno 2020 e misure specifiche di attuazione del PNRR; a tal proposito sono stati già attivati nel bilancio 2022-24 i rispettivi capitoli di Entrata e Spesa riferiti al Piano nazionale. Sul quadro di controllo dei finanziamenti in corso già assegnati al Comune di Vittoria si rimanda alla nota prot. n. 610 PFB/2021 inviata alla nuova amministrazione e alla deliberazione giuntalesca che affida alla Direzione CUC dell'Ente la Responsabilità dei programmi e la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale.

SI RIPORTA IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO:

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2022 - 2023 - 2024**

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	18.228.813,08								
Ulteriori avanzi di amministrazione di cui UNICOM Fondo anticipazioni di liquidità		11.213.876,18	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazioni <sup>(1)</sup>		0,00	1.120.887,02	1.762.832,34
		1.054.965,99	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non versato <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		10.403.082,82	0,00	0,00					
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.581.478,08	28.789.238,98	30.594.075,08	30.594.075,08	Totale 1 - Spese correnti	79.198.783,32	13.872.838,01	39.400.309,32	39.187.218,08
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale 2 - Trattenimenti correnti	28.980.620,14	21.948.238,81	16.237.083,81	16.237.084,42					
Totale 3 - Entrate amministrative	25.184.304,11	12.242.334,58	12.817.227,81	12.474.080,42	Totale 2 - Spese in conto capitale	47.828.076,32	44.075.887,14	38.454.452,78	38.457.145,85
Totale 4 - Entrate in conto capitale	41.441.343,21	40.817.477,52	37.124.482,70	37.127.145,85	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finanziarie</b>	<b>123.780.347,01</b>	<b>135.400.484,39</b>	<b>120.372.889,59</b>	<b>99.818.716,55</b>	<b>Totale spese finanziarie</b>	<b>125.915.142,65</b>	<b>115.881.421,05</b>	<b>88.862.817,90</b>	<b>84.624.394,25</b>
Totale 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale 4 - Rimborso di prestiti	3.308.892,70	17.225.858,54	3.350.448,14	3.411.877,98
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Totale 7 - Anticipazioni da istituto locazione/cessione	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Totale 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto locazione/cessione	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Totale 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.423.218,88	8.888.829,42	8.888.829,42	8.888.829,42	Totale 6 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.722.572,92	8.888.829,42	8.888.829,42	8.888.829,42
<b>Totale titoli</b>	<b>407.202.000,89</b>	<b>136.369.436,81</b>	<b>133.871.734,40</b>	<b>132.817.986,87</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>183.208.787,40</b>	<b>188.076.100,01</b>	<b>132.351.877,40</b>	<b>131.035.107,83</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>389.431.285,44</b>	<b>186.878.183,81</b>	<b>133.871.734,40</b>	<b>132.817.986,87</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>185.238.787,40</b>	<b>188.076.100,01</b>	<b>133.371.734,40</b>	<b>132.817.986,87</b>
Fondo di cassa finale presunto	23.222.462,98								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.  
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.  
\* indicare gli anni di riferimento.

### **3.Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.**

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 . Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato

la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)"

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario dunque procedere alla determinazione del **risultato di amministrazione presunto**, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione (si vedano allegati A1, A2, A3 dei DM 7 settembre 2020 e del 1 settembre 2021).

Costituiscono in sintesi quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenni (solo per le regioni, fino a loro smaltimento);
3. Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
4. Gli accantonamenti relativi alle perdite non coperte dalla società partecipate/speciali (fondo perdite partecipate).

In merito all'applicazione dell'avanzo presunto degli Enti in disavanzo si richiamano le recentissime statuizioni del DM del 7 settembre 2020. Il bilancio 2022-2024 non prevede



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

l'applicazione dell'avanzo presunto, ad esclusione dei fondi anticipazioni ex art. 243 quinquies TUEL, art. 116 DL 34/2020 e quota utilizzo anticipazione di liquidità (ex art. 52 del DL 73/2021).

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto:

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	54.527.907,04
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	6.291.088,52
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	68.955.668,64
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	56.063.894,90
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	495.259,55
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	1.111.934,36
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022</b>	<b>74.327.444,11</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	4.200.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	5.200.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	1.200.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	1.900.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 <sup>(1)</sup>	10.463.095,82
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	<b>63.564.348,29</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(2)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 <sup>(4)</sup>	46.563.688,37
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	44.543.493,86
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	1.980.000,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	1.058.210,49
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>94.145.392,72</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-403.365,19
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>-403.365,19</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>740.051,50</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-30.917.730,74</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup></b>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	403.365,19
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>403.365,19</b>

#### **4. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata per il 2015 (primo anno di applicazione). In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1);

Il principio Contabile Applicato 4/2 prevede che, senza ulteriore motivazione da parte dell'Ente, non richiedano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- i crediti assistiti da fidejussione
- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (ARCONET nella seduta del 20/09/2017 ha chiarito che si debba far riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Inoltre si deve tenere in considerazione che se rientrano nella media degli anni in cui l'ente non applicava il principio di competenza finanziaria potenziata (2014 e precedenti, per gli enti non

sperimentatori), relativamente a tali anni non si deve fare riferimento al rapporto fra incassi in c/competenza e accertamenti bensì al rapporto fra incassi in c/competenza + incassi in c/residui e accertamenti.

Appare opportuno evidenziare che la media può essere calcolata (a discrezione dell'Ente, anche con un metodo diverso per ogni tipologia di entrata ma indicandone la motivazione di Nota Integrativa) con uno dei seguenti 3 metodi:

- a) media semplice;
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati (con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nelle annualità 2015 e 2016 gli enti già sperimentatori dovevano stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell'importo dell'accantonamento ordinario. Nell'annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70%, mentre nel 2018 deve essere pari all' 85% e dal 2019 al 100%. Per gli enti non sperimentatori, invece, la previsione di stanziamento deve essere la seguente: 2017 70% 2018 85% dal 2019 in poi 100%. La legge di bilancio 2018, legge n.205/2017 aveva statuito una percentuale di accantonamento pari a:

**2018=75%**

**2019=85%**

**2020=95%**

**2021 e seguenti = 100%**

Nella legge di bilancio 2019 n. 145/2018, il concordato mantenimento al 75% (rispetto all'85% previsto dalla normativa vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo

crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all'80%, sottoposto tuttavia al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali. L'Ente per gli anni 2019-2020 non ha applicato le misure agevolate nella determinazione dell'FCDE.

Per l'esercizio finanziario 2020 la percentuale obbligatoria di accantonamento al FCDE è salita al 95%, quantificando in € 6.400.000,00 il FCDE applicato al Bilancio di previsione 2020-2022 e assestato in sede di variazione 2020, in aumento rispetto all'accantonamento al bilancio 2019-2021 per Euro 4.390.208,56.

Alla luce delle attuali statuizioni normative ed in attesa di eventuali proroghe o deroghe, per **l'esercizio finanziario 2022** la percentuale obbligatoria di accantonamento al FCDE sale al 100%. Per l'anno 2022, ai sensi delle statuizioni previste nel DI 34.2020 art. 107 co. 5 e della FAQ n. 26 Arconet si è intervenuti inserendo le risultanze contabili dell'annualità delle poste incassate a competenza e a residui. Pertanto il calcolo dell'FCDE riguarda le risultanze delle annualità 2016-2020. Nello specifico: nella media quinquennale, sia gli incassi in conto residui 2019 avvenuti nel 2020 da sommare a quelli in conto competenza 201, che gli incassi in conto residui 2020 avvenuti nel 2021, possono essere sostituiti con gli incassi avvenuti nel 2019 relativamente a residui attivi 2019.

Ulteriori valutazioni in riduzione o aumento del Fondo potranno essere fatte con l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2021 ed in sede di variazione di bilancio in attuazione dei principi contabili che regolano la quantificazione dell'FCDE e l'iscrizione dei crediti (4/2 e 4/3 del D.lgs 118/2011), considerando l'andamento degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate tributarie e da recupero evasione.

Si riporta il trend di calcolo risultante dai documenti di programmazione approvati dall'Ente:

<b>Esercizio Finanziario – Bilancio di Previsione</b>	<b>Ammontare FCDE</b>
2016	€ 2.330.405,6
2017	€ 1.007.447,37
2018	€ 3.250.926,00
2019	€ 4.390.208,56
2020	€ 6.400.000,00
2021	€ 6.900.000,00
2022	<b>€ 10.070.337,88 – parte corrente</b> <b>23.780,71 – parte capitale</b>

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA LE TABELLE DI CALCOLO  
NEI RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA  
*come previsto dal principio contabile applicato 4/2 e  
dai DM del 1 agosto 2019- 7 settembre 2020*

**E' legittima la determinazione del "Fcde" in sede di bilancio di previsione 2022-2024 tenendo in considerazione per ciascun esercizio, al numeratore, della somma degli "incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X", e slittando di un anno indietro il quinquennio di riferimento e considerando gli ultimi due esercizi (2019-2019).**

#### **5.Accantonamento del fondo rischi futuri e contenzioso**

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione

del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Ai sensi dei principi contabili applicati concernenti il D.Lgs. 118/2011 smi-all'All.4/2 al punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Contenzioso e Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla direzione Avvocatura e dalla comunicazioni ricevute nel corso dell'esercizio 2021 relative alle transazioni e debiti fuori bilancio già riconosciuti e finanziati nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, **si è determinato un accantonamento di Euro 1.505.483,76** al Fondo Contenzioso. Le variazioni di bilancio a seguito dell'approvazione degli atti di Rendiconto 2021 consentiranno di incrementare il fondo verosimilmente dello stesso ammontare al fine tutelare l'Ente da eventuali soccombenze legate all'attuale contenzioso in corso. Sulla determinazione del Fondo Contenzioso e Rischi si richiamano le statuizioni della Corte dei Conti 2019, 2020 in merito agli indicatori di rischiosità e al ruolo dell'organo di Revisione nell'attività di determinazione.

## **6.Società partecipate e aziende speciali in liquidazione.**

Il Comune di Vittoria, adeguandosi alle novità introdotte e alla complessità degli adempimenti previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 175/2016 - D. Lgs. n. 100/2017), ed inquadrati, principalmente, all'interno del Testo Unico, ha proceduto al fine di operare un corretto intervento pubblico nell'economia locale, nonché un controllo sull'efficienza ed economicità degli organismi partecipati esterni dell'Ente. Si richiamano in via preliminare le relazioni: prot. 268/PFB-2021, prot. 600/PFB-2021, prot. 622, 625/PFB-2021, la nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 – nota prot. n. 579 PFB 2020, nonché la Relazione di fine mandato della C.S., certificata dall'Organo di Revisione e trasmessa alla Corte dei Conti il 27.08.2021 e

la relazione annuale di vigilanza sulle società partecipate prot. n. 688 PFB 2021 approvata con il piano di revisione annuale ordinaria n. 72/2021, trasmessa al C.C., in data 30.12.2021. L'Ente ha avviato una intensa attività di regolarizzazione amministrativo-contabile relativa alla vigilanza della società controllata al 100% dal comune di Vittoria – Vittoria Mercati srl, sia sulle società partecipate SRR Ragusa 7 ed Enti strumentali in liquidazione: ATO Ragusa, AMIU in liquidazione ed Emaia in liquidazione.

Sono stati applicati:

- le statuizioni dell'art. 170 co. 6 del D.Lgs. 267/00 come risulta dalle note di programmazione di seguito elencate:
  - l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/00, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, che istituisce il bilancio consolidato per gli Enti Locali;
  - l'art. 11-bis del D.lgs 118/2011 e smi, che prevede la redazione da parte dell'Ente Locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- le statuizioni dell'art. 6 del D.lgs 175/2016 sulla gestione del rischio di crisi aziendale;
- il controllo manageriale e amministrativo sul contratto di servizio di Vittoria Mercati srl;
- il controllo ex post: strategico, operativo, finanziario e contabile;
- l'attività di reporting sul controllo sugli obiettivi strategici e operativi e degli adempimenti in tema di anticorruzione, trasparenza, appalti e affidamenti.

Per una valutazione esaustiva del quadro amministrativo inerente le società a partecipazione pubblica dell'Ente vengono richiamati i seguenti atti adottati dall'anno 2018 sino al 2020:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 – Revisione straordinaria partecipate del comune di Vittoria;
- Deliberazione di giunta Comunale n.34/2018 – Nuovo Regolamento del controllo analogo delle società partecipate del Comune di Vittoria; Delibera n. 50/2018 con i poteri del Consiglio Comunale;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2018 - Piano di controllo delle Società partecipate del comune di Vittoria Anno 2018;
- Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2/2019 ed i relativi allegati inviati alla Corte dei Conti ed al MEF (Revisione Ordinaria Società Partecipate 2018);
- Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 4/2020 e relativi allegati, nonché la relazione annuale di controllo prot. 63PFB/2020, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria Società partecipate 2019);
- Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 2/2021 e relativi allegati, nonché la relazione annuale di controllo prot. 009/PFB-2021, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria Società partecipate 2020);

In attuazione della deliberazione della Deliberazione 2/2021 e della definizione del GAP (gruppo amministrazione pubblica) ai sensi del D.Lgs. 175/2016, D.lgs. 100/2017 e D.lgs. 118/2011 e della deliberazione di giunta n. 72/2021 trasmessa al C.C per l'approvazione di competenza, si riporta il quadro sinottico delle partecipazioni del Comune di Vittoria:

#### **ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO**

<b>Denominazione</b>	<b>Quota posseduta</b>	<b>Azione proposta</b>	<b>Stato attuale</b>
<b>ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione</b>	18,2	Mantenere – Nota MEF prot. DT 108054 del 9.12.2019	In Liquidazione
<b>S.R.R. Società Consortile</b>	17,8	Mantenere	Attiva
<b>Consorzio Infomercati</b>	3,14	Mantenere sino al completamento delle procedure di liquidazione in atto. Comunicazione MEF - Nota PEC prot. gen. 16919 del 20.4.2020	In liquidazione
<b>AMIU</b>	100	Mantenere sino al	In liquidazione

<p><b>Azienda Speciale in liquidazione</b></p>		<p>completamento della procedura di liquidazione: Del. C.S.C.C. n. 35 del del 16.6.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2018. Approvazione Programma Generale di Liquidazione” e Del. C.S.C.C. n. 63 del 9.10.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2019 e aggiornamento programma generale di liquidazione”. Del. C.S.C.C. n. 53 del 6.10.2021 Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2020 e aggiornamento programma generale di liquidazione”.</p>	
<p><b>A.M.F.M AZ. SPECIALE EMAIA in liquidazione - delibera c.c 175/2017</b></p>	<p>100</p>	<p>Mantenere sino al completamento della procedura di liquidazione: Del. C.S.C.C. n. 21/2019 (Piano Generale di liquidazione); Del. C.S.C.C. n. 69/2019 (Bilancio intermedio 2018 e Aggiornamento Piano Generale di liquidazione); Del C.S.C.C. n. 50 del 24.9.2020 “AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio di liquidazione 2019 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”; Del. C.S.C.C. n. 52 del</p>	<p>In liquidazione</p>

		6.10.2021 “AMFM in liquidazione. Approvazione Bilancio intermedio di liquidazione 2020 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”.	
<b>VITTORIA MERCATI SRL</b>	100	Mantenere con razionalizzazione. Modifica Statuto e contratto di servizio, con diversificazione dei servizi affidati, e modifica denominazione società in “Vittoria Multiservizi srl”.	Attiva
<b>SOGEVI SRL</b>	10,69	Mantenere sino al completamento della procedura di chiusura - Decreto MISE 5.9.2019 e nota MISE prot. 379889 del 30.10.2019 - Nota MEF prot. DT 108054 del 9.12.2019	Procedura di chiusura per raggiungimento scopi sociali – Decreto MISE 5.9.2019 e nota MISE prot. 379889 del 30.10.2019
<b>SOSVI SRL</b>	1	Sollecito recesso e avvio verifiche in ordine alla possibilità del mantenimento -D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, co. 2, lett. a)	Attiva
<b>ATI – Assemblea Territoriale idrica</b>	19,49	Mantenere	Attiva
<b>ATO idrico in liquidazione</b>	17,25	Mantenere	In liquidazione
<b>GAC Unicità del Golfo di Gela</b>	1	Sollecito recesso	Non operativa
<b>GAC Ibleo</b>	33	Chiusura e successiva cancellazione, previa verifica di eventuale contenzioso in essere	Non operativa
<b>GAL Valli del Golfo S.C.A.R.L.</b>	20	Mantenere DDG approvazione PAL n.473 del 12.03.2020	Attiva

In relazione alle attività amministrative di determinazione del perimetro di consolidamento per l'adozione del bilancio consolidato ai sensi del principio contabile applicato 4/4 del D. lgs 118/2011 e smi, l'Ente, ha adottato nei termini di legge i seguenti atti:

- Deliberazione della C.S con i poteri della Giunta Comunale n. 33 del 18.10.2018;
- Deliberazione della C.S con i poteri della Consiglio Comunale n. 9 del 4.10.2018;
- Deliberazione della C.S con i poteri della Giunta Comunale n. 259 del 19.09.2019;
- Deliberazione di C.C. n. 53 del 26.9.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato dell'Ente 2018 ed i documenti consolidati (stato patrimoniale e conto economico consolidati tenuto conto delle partecipazioni societarie e degli utili delle partecipate) ed è stata approvata la “Relazione infrannuale al Piano di controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del Comune di Vittoria” prot. 503/PFB del 19.9.2019;
- Deliberazione della Comm. Str. G.C. n. 343 del 5.12.2019 “Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l'anno 2019 e delimitazione del perimetro di consolidamento”;
- Deliberazione n. 172 del 1.07.2020 – linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento del comune di Vittoria.
- Delibera della C.S. C.C. n. 66 del 22.10.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato dell'Ente 2019 ed i documenti consolidati (stato patrimoniale e conto economico consolidati tenuto conto delle partecipazioni societarie e degli utili delle partecipate) ed è stata approvata la “Relazione infrannuale al Piano di controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del Comune di Vittoria” prot. 495/PFB del 19.10.2020;
- Deliberazione della C.S. G.C. n. 339 del 4.12.2020 Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l'anno 2020 e delimitazione del perimetro di consolidamento”;

- Deliberazione della C.S. C.C. n. 49 del 23.9.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato dell'Ente 2020 ed i documenti consolidati (stato patrimoniale e conto economico consolidati tenuto conto delle partecipazioni societarie e degli utili delle partecipate) ed è stata approvata la “Relazione infrannuale al Piano di controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del Comune di Vittoria” prot. 515/PFB del 23.09.2021;
- Deliberazione della G.C. n. 17 del 18.11.2021 “Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l'anno 2021 e delimitazione del perimetro di consolidamento”.

#### **ATO RAGUSA AMBIENTE SpA in liquidazione**

Il D. Lgs n. 22/97 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie nel settore rifiuti, ha disposto all'art. 23 che i comuni provvedano alla gestione unitaria dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dal D. Lgs. 267/2000;

Con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280/2001 sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione integrata dei rifiuti; il Comune di Vittoria fa parte della Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A., costituita con atto notarile del 2002 ed è socio con una quota pari al 18,20%.

La L.R. n. 3/2013, che ha integrato e modificato la L.R. n. 9/2010, ha innovato la materia del sistema integrato della gestione dei rifiuti, stante la cessazione a decorrere dal 31 dicembre 2012 del regime di commissariamento straordinario della materia ed il definitivo transito dal precedente regime di gestione degli ambiti territoriali ottimali alla nuova configurazione ex art. 5 della sopra citata legge regionale. Sulla base di tale normativa, l'Assessore Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità ha emanato, con circolare n. 221/2013 una direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti, che esplicita gli obblighi ai quali sono tenuti, per legge, gli Enti Locali cui vengono assegnati dei termini entro cui attivarsi per istituire le SRR,

adottare il Piano d'Ambito, adottare i piani di intervento e regolamentazione del servizio di raccolta e istituire il monitoraggio dati in materia.

A seguito delle innovazioni normative sopra citate, ATO Ragusa Ambiente spa viene posta (come tutti gli altri ATO) in liquidazione, e, pertanto, non può più operare ma, *ope legis*, fin quando la società non verrà liquidata, il Comune è tenuto a mantenere la partecipazione della stessa per legge.

Si evidenzia, altresì, che, essendo una società posta in liquidazione, gli è precluso l'espletamento di qualsiasi attività gestionale, per cui attualmente sostiene soltanto i costi di funzionamento legati alla fase di liquidazione. Inoltre, dalla data del 01.08.2017 il personale dipendente dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. è transitato nella S.R.R. ATO7 Ragusa.

Trattandosi di organismo costituito in virtù di espresse previsioni normative per l'erogazione di servizi di interesse generale ed attualmente in fase di liquidazione, è necessario il mantenimento.

### **S.R.R. ATO7 RAGUSA s.c.p.a. – Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti**

La SRR ATO7 Ragusa, società consortile per azioni, il cui Statuto e Atto costitutivo sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Vittoria con deliberazione n. 84 dell'11.10.2011 è la società per la regolamentazione dei servizi di gestione rifiuti per l'Ambito Territoriale Ottimale, costituita con atto notarile in data 26.7.2013, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 co. 1 della L.R. n. 9/2010 che ha posto in liquidazione gli ATO, tra la Provincia Regionale di Ragusa ed i 12 Comuni della Provincia. La quota di partecipazione del Comune di Vittoria, proporzionale al numero di abitanti, è del 17,80%.

La SRR, come previsto dalla legge n. 9/2010, ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti e provvede all'espletamento delle



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti; esercita l'attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori; è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione e a fornire tutte le informazioni richieste; attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione; adotta il Piano d'Ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci; indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale e definisce il capitolato speciale d'appalto in ragione della specificità del territorio interessato.

Dalla data del 1.8.2017 il personale dipendente dell'ATO Ragusa Ambiente è stato trasferito alla SRR ATO 7 Ragusa.

La SRR ATO7 Ragusa, avendo sede presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di Ragusa non affronta spese di affitto per il mantenimento degli uffici. I componenti del CdA svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale e dell'art. 6, co. 4 della L.R. n. 9/2010. Sono state modificate anche le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, che non avvengono più tramite pubblicazione di avviso sulla GURS, con una riduzione media delle spese di circa €. 300,00 per ogni convocazione.

Trattando si di organismo costituito in virtù di espresse previsioni normative per l'erogazione di servizi di interesse generale, è necessario il mantenimento.



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

### **ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)**

L'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) è stata istituita ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L.R. n. 19/2015 e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità n. 75/2016, che non prevede una delibera consiliare di ratifica o adesione; è composta dai comuni della provincia di Ragusa, ha sede nel Comune di Ragusa, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

La partecipazione a tale organismo è indispensabile, in quanto l'ATI è l'Ente di governo nell'ambito di Ragusa per la regolazione del servizio idrico integrato ed esercita, a norma della sopra citata legge, le funzioni già attribuite all'Autorità d'Ambito Ottimale.

Predisporre e aggiornare il piano degli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio, predisporre il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi nel campo idrico, predisporre la tariffazione della fornitura del servizio idrico integrato e cura l'affidamento della gestione e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso, definendo gli standard qualitativi del servizio e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare.

La quota di partecipazione del Comune di Vittoria è del 19,41%, in rapporto alla popolazione residente nel comune. E' composta dai rappresentanti dei Comuni del territorio della provincia di Ragusa nella persona dei Sindaci o di loro Assessori delegati; la partecipazione all'Assemblea non dà diritto ad alcun compenso ai rappresentanti. Trattando si di organismo costituito in virtù di espresse previsioni normative per l'erogazione di servizi di interesse generale, è necessario il mantenimento.

### **GAL VALLI DEL GOLFO S.C.A.R.L.**

A seguito della Sentenza CGA n. 381/2019 del 6.5.2019, la Società Consortile GAL "Valli del Golfo", costituita con atto notarile in data 17.05.2017, è stata ammessa al finanziamento regionale a valere sul PSR Sicilia 2014-2020, misura 19, per l'attuazione della strategia

**Direzione POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE- Comune di VITTORIA**  
Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it  
*Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2022-2024*

territoriale nell'ambito dei territori di Vittoria, Comiso, Gela ed Acate. La quota di partecipazione del Comune di Vittoria, capofila, è del 20%.

Con DDG n. 473/2020 del Dipartimento Regionale Agricoltura è stato approvato il Piano di Azione Locale e con DDS n. 2393/2020 Dipartimento Regionale Agricoltura è stato finanziato il Progetto a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR, consentendo l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per la costituzione dell'Ufficio di Piano, a seguito delle quali sono state esperite tutte le selezioni per la composizione dell'Ufficio, e con la stipula dei contratti per le seguenti figure: n. 1 Coordinatore di Piano, n. 1 Referente Amministrativo-Finanziario, n. 1 Responsabile tecnico, n. 2 Animatori territoriali, n. 1 Esperto di Comunicazione & Marketing, n. 1 Coordinatore di segreteria.

Il CdA, rinnovatosi con l'assemblea dei soci del 6.5.2021, ha approvato i primi bandi attinenti il Piano di Azione Locale che riguardano le tematiche turismo sostenibile e sostegno per investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale. In atto, il GAL ha pubblicato i seguenti bandi: misura 8.5 (sostegno per investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali); mis. 16.3 (turismo sostenibile - 2.2 Le strade del Vino e delle piante officinali); mis. 1.2 (turismo sostenibile - Sviluppo di un Sistema *Smart and Sustainable Tourism*: Creazione di una rete innovativa di *touch points* per la fruibilità 4.0 delle Riserve Naturali). Gli interventi previsti dalle misure sopra indicate, ricadono tutti nel corridoio ecologico costiero che va dal ponte di Cammarana (Scoglitti) al Biviere di Gela, passando per Macconi (Acate), e consistono principalmente nella valorizzazione sostenibile dell'ecosistema (bonifica, videosorveglianza, prevenzione, arredo urbano eco-compatibile). Gli interventi della misura 8.5 saranno localizzati nella Riserva del Pino d'Aleppo (territori di Vittoria e Comiso) e consisteranno in servizi di videosorveglianza, bonifica, prevenzione incendi, piantumazione, arredo eco-compatibile e totem interattivi per la fruizione educativa del bosco.

Di seguito, si riportano le note e gli atti inerenti la vigilanza avviata dalla Direzione per Ente e società nel 2020/2021:

.....

### **VITTORIA MERCATI SRL**

Prot. 249/PFB 2020 relativa alla richiesta di relazione sul governo societario e la gestione del rischio di crisi aziendale come disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di rendiconto 2019”;

Prot. 255/SSE del 23.3.2020 “Misure urgenti in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel DPCM 11.3.2020 e successivi. Trasmissione AVVISO”;

Prot. 261/SSE del 25.3.2020 “D.L. 17 marzo 2020. Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione termini di pagamento”;

Prot. 264/SSE del 27.3.2020 “Misure urgenti in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Mercato ortofrutticolo – Fruizione servizi igienici pubblici”;

Prot. 298/SSE del 21.4.2020 “Disposizione di servizio – controlli agli ingressi”;

Prot. 327/SSE del 11.5.2020 “Modifica mercuriale elettronica”;

Prot. 329/SSE del 11.5.2020 “Apertura mercatino del sabato – tipologia non alimentare – verifiche propedeutiche”;

Prot. 341/SSE del 18.5.2020 “Mercato Ortofrutticolo. Problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti. Convocazione riunione di lavoro”;

Prot. 343/SSE del 19.5.2020 “Mercato Ortofrutticolo. Organizzazione e gestione rifiuti aree mercatali”;

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di rendiconto 2019”;

Prot. 248/PFB del 3.6.2020 “Relazione sul governo societario ex D. Lgs. 175/2016 e smi art. 6”;

Prot. 332/PFB del 10.07.2020 “Blocco dei token Box nn. 33-36-37-58-72”;

Prot. 366/PFB del 22.07.2020 “Deliberazione della C.S. G.C. n. 172/2020. Attività propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato – esercizio 2019 – art. 11/bis del D.Lgs. 118/2011. Trasmissione Linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, aziende e società oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”;

Prot. 459/PFB del 24.9.2020 “Controllo analogo – Programmazione 2021-2023 ex art. 170 co. 6 del TUEL e Documenti di rendicontazione anno 2019”;

Prot. 570/PFB “DUP e Bilancio di previsione 2021-2023. Sollecito trasmissione documenti”;

Prot. 115/PFB del 5.2.2021 “Deliberazione della C.S. G.C. n. 31/2021. Attività propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato – esercizio 2020 – art. 11/bis del D.Lgs. 118/2011. Trasmissione linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, aziende e società oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”;

Prot. 147/PFB del 19.02.2021 “Nota di vigilanza e controllo”;

Prot. 159/SSE del 16.3.2021 “Disposizione di servizio – Accertamento ditte imballaggi”;

Prot. 162/SSE del 22.3.2021 “Disposizione di servizio”;

Prot. 167/SSE del 23.3.2021 “Disposizione di intervento urgente – Verifica controlli amministrativi”;

Prot. 87/GAB del 25.3.2021 “Direttiva in applicazione del Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria, approvato con deliberazione commissariale n. 28 del 28.5.2020. Attività di vigilanza e controllo”;  
Prot. 173/SSE del 25.3.2021 “Disposizione di servizio urgente”;  
Prot. 174/SSE del 25.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta Soc. Coop. Agricola B.M.”;  
Prot. 175/SSE del 26.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta soc. Coop. A.”;  
Prot. 183/SSE del 30.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta M.F. s.s. agricola”;  
Prot. 185/SSE del 1.4.2021 “Cessazione dispositivo – Soc. Agr. P.R.E.”;  
PEC del 05.04.2021 “Disposizione di servizio urgente”;  
Prot. 186/SSE del 06.04.2021 “Disposizione di servizio – Accertamenti requisiti Ditte imballaggi”;  
PEC del 1.11.2021 “Vigilanza e programmazione – Controlli”;  
Prot. 686/PFB del 3.12.2021 “Nota di vigilanza e controllo 2021. Applicazione Regolamento sul controllo analogo – Del. C.S. C.C. n. 50/2018”.

**Adozione Atti:**

Delib. C.S. C.C. n. 29 del 28.05.2020 “Vittoria Mercati srl. Approvazione del Bilancio 2019”;  
Delib. C.S. C.C. n. 65 del 22.10.2020 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio di previsione 2020”;  
Delib. C.S. G.C. n. 123 del 29.04.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione bilancio di previsione 2021”;  
Delib. C.S. C.C. n. 29 del 25.06.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio consuntivo 2020”;  
Delib. C.S. C.C. n. 43 del 11.8.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione modifiche allo Statuto Societario e al Contratto di servizio. Approvazione modifiche al Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria (Delibera C.S. C.C. n. 32/2018 e s.m.i.);  
Delib. C.S. C.C. n. 44 del 17.08.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione modifiche allo Statuto societario e al Contratto di Servizio. Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria (Delibera C.S. C.C. n. 32/2018 e s.m.i.). Modifica.”.

**SSR – Società consortile ATO Ragusa**

Nota prot. 249/PFB 2020 relativa alla richiesta di relazione sul governo societario e la gestione del rischio di crisi aziendale come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;  
Nota prot. 366/PFB 2020 relativa alla trasmissione delle linee guida per le attività propedeutiche al bilancio consolidato esercizio 2019;  
Nota prot. 115/PFB 2021 relativa alla trasmissione delle linee guida per le attività propedeutiche al bilancio consolidato esercizio 2020;  
Nota prot. 104/Gab 2021 “Assemblea ordinaria dei soci del 13.aprile 2021. Richiesta documentazione e riscontro nota prot. 1743/U dell’8.4.2021”.

### **AMFM in liquidazione**

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di rendiconto 2019”;  
Prot. 391/SSE del 28.5.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020. Richiesta relazione”;  
Prot. 415/PFB del 31.8.2020 “Aziende in liquidazione AMFM e AMIU. Attività di verifica e azioni di responsabilità”;  
Prot. 463/PFB del 28.9.2020 “Perizia di stima del patrimonio della AMFM-Emaia in liquidazione. Ulteriore sollecito trasmissione atti”;  
Prot. 411/Gab del 2.11.2020 “Comune di Vittoria – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana (AMIU) in liquidazione e Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati (AMFM-Emaia) in liquidazione – Azioni di responsabilità”;  
Prot. 134/PFB del 15.02.2021 “Relazione di vigilanza”;  
Prot. 503/PFB del 6.9.2021 “Relazione di fine mandato. Aggiornamento piano di liquidazione”;

#### *Adozione atti:*

Del. C.S. C.C. n. 44 del 17.7.2020 “Azienda AMFM-Emaia in liquidazione. Modifica art. 37 Statuto (Delib. C.C. n. 84 del 29.5.1996);  
Delib. C.S.G.C. n. 220 del 28.8.2020 “AMFM in liquidazione. Accesso alla procedura di rottamazione ter (ex delib. C.S.G.C. n. 338/2019) Rate anno 2020”;  
Del C.S.C.C. n. 50 del 24.9.2020 “AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio di liquidazione 2019 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”;  
Del. C.S. C.C. n. 52 del 6.10.2021 “AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio di liquidazione 2020 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”.

### **AMIU in liquidazione**

PEC prot. 56/PFB del 27.01.2020 “Amiu in liquidazione – Richiesta di definizione del programma generale di liquidazione secondo le indicazioni e pareri della Corte dei Conti in merito a riconoscimento delle perdite gestionali ante liquidazione”;  
Nota prot. 312/SSE de 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020 e attività rendiconto 2019”;  
Nota prot. 381/SSE del 27.5.2020 “Programma generale di liquidazione. Sollecito trasmissione”;  
Nota prot. 392/SSE del 28.5.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020. Richiesta relazione”;  
Nota prot. 569/SSE del 28.8.2020 “Attività di controllo e vigilanza 2020. Richiesta integrazione relazione”;  
Nota prot. 415/PFB del 31.8.2020 “Aziende in liquidazione AMFM e AMIU. Attività di verifica e azioni di responsabilità”;  
Nota prot. 421/PFB del 3.9.2020 “Vigilanza squilibri finanziari del bilancio di previsione 2020-2022”;  
Nota prot. 432/PFB del 15.9.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020 – rapporto credito/debito AMIU-Comune di Vittoria”;

Nota prot. 441/PFB del 17.9.2020 “Ordinanza di assegnazione del 14.4.2020 intervenuta nel giudizio di opposizione Tribunale di Ragusa R.G.220/2011 – Comune di Vittoria (terzo pignorato) c/INPS – debitore AMIU”;  
PEC prot. 443/PFB del 17.9.2020 “Richiesta dati gestione AMIU anni 2004 – 2009”;  
Prot. 411/Gab del 2.11.2020 “Comune di Vittoria – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana (AMIU) in liquidazione e Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati (AMFM-Emaia) in liquidazione – Azioni di responsabilità”;  
Prot. 134/PFB del 15.02.2021 “Relazione di vigilanza”;  
Prot. 298/PFB del 19.04.2021 “Aggiornamento piano di liquidazione”;  
Prot. 321/PFB del 3.5.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di Vittoria (terzo pignorato). Delibera C.C. n. 12/2021”;  
Prot. 502/PFB del 6.9.2021 “Relazione di fine mandato. Aggiornamento piano di liquidazione. Sollecito”.

**Adozione atti:**

Del. C.S. C.C. n. 35 del del 16.6.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2018. Approvazione Programma Generale di Liquidazione”;  
Del. C.S. C.C. n. 54 del 24.9.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Modifica Programma Generale di liquidazione. Approvazione”;  
Del. C.S.C.C. n. 63 del 9.10.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2019 e aggiornamento programma generale di liquidazione”;  
Del. C.S. C.C. n. 12 del 25.03.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG n. 220/2011 INPS contro AMIU (debitrice) e Comune di Vittoria (terzo pignorato);  
Del. C.S. C.C. n. 26 del 14.05.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di Vittoria (terzo pignorato). Dilazione di pagamento”;  
Del. C.S. C.C. n. 53 del 6.10.2021 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2020 e aggiornamento programma generale di liquidazione”.

**ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione**

Nota prot. 249/PFB 2020 relativa alla richiesta di relazione sul governo societario e la gestione del rischio di crisi aziendale come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;  
Nota prot. 366/PFB 2020 relativa alla trasmissione delle linee guida per le attività propedeutiche al bilancio consolidato esercizio 2019;  
Nota prot. 448/GAB - 2020

**SOSVI srl**

Prot. 7306 dell’11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”.

Si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha disposto le verifiche in ordine alla possibilità di mantenere la quota della SOSVI srl, quale Ente di sviluppo territoriale, poiché rientra nei casi previsti all'art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016.

### **Consorzio Infomercati**

Prot. 7306 dell'11.2.2020 "Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii."

Con i provvedimenti citati, si intende sottolineare che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Società Partecipate, le quali devono poter effettuare le scelte operative ritenute più consone per lo svolgimento dei servizi ad esse affidati, le operazioni concernenti la politica assunzionale, retributiva, gestionali-organizzativa delle stesse devono comunque essere precedute da uno specifico atto di indirizzo dell'Ente controllante nel quale siano indicate le linee operative da adottare in relazione ai piani e ai programmi (ex Art. 18 comma 2bis L. 12/08, Art. 19 del D Lgs N. 175/2017) al fine di rendere più efficiente, efficace ed economica l'attività di erogazione di servizi pubblici nell'ottica di razionalizzazione della spesa e dei costi a carico degli enti pubblici. In tale ottica ed in attuazione del D.lgs 175/2016 e smi e del nuovo regolamento sul controllo analogo adottato con deliberazione n. 50/2018 della Commissione Straordinaria, la regolarizzazione dei procedimenti AMFM e AMIU in liquidazione e l'azione di controllo manageriale, contrattuale e normativo sulla Vittoria Mercati srl, hanno sicuramente impegnato l'ente sia nella programmazione amministrativa che finanziaria e contabile. L'approvazione dei programmi di liquidazione anche a distanza di diversi esercizi finanziari, la regolarizzazione dei bilanci AMIU-AMFM, l'allineamento delle azioni rispetto ai pareri della Corte dei Conti che risultano richiamati integralmente nelle note e negli atti sopraccitati, la riduzione della spesa e le limitazioni del soccorso finanziario, le misure e gli atti di vigilanza e controllo hanno guidato in tutto il periodo del mandato commissariale l'azione amministrativa in attuazione dei principi statuiti sia dagli artt. 97, 81 e 119 della Costituzione che dalla legge 241/1990.

In definitiva, richiamate principalmente le statuizioni della legge 147/2013 comma 550-552 e del D.Lgs 175/2016 e smi, per l'esercizio finanziario 2022 non si prevede di accantonare risorse in sede di approvazione del documento di previsione grazie all'attività amministrativa di regolarizzazione dei procedimenti di liquidazione delle aziende speciali.

**I siti web delle società partecipate e le connesse informazioni sui bilanci e gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 175/2016 ed al D.Lgs n. 100/2017 sono indicati partendo dai link nel sito dell'Ente: [www.comunevittoria.gov.it](http://www.comunevittoria.gov.it).**

Il programma di revisione Ordinaria delle partecipate per l'anno 2021 ex art. 20 del D.Lgs 175/2016 e smi prevede la dismissione di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente ad esclusione



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

di Vittoria Mercati srl per la quale nell'anno 2019 è già stato deliberato il mantenimento con azioni di razionalizzazione in ossequio alle indicazioni del MEF e ai pareri dei Revisori dei conti dell'Ente del 16.7.2019, inviato a mezzo PEC e il mantenimento delle partecipazioni delle altre società secondo le indicazioni del MEF e fino alla completa alienazione, i cui termini sono prorogati fino al 2021.

Nell'ambito delle azioni di controllo analogo, si richiamano i contenuti della nota prot. n. 63/PFB 2020 e n. 495/PFB 2020 e della Relazione prot. n. 1078 SSE - Vittoria Mercati Programmazione e Controllo; la nota prot. n. 686 PFB/2021, il richiamo alla relazione programmatica 2020-22 e 2021-2023, 2022-24, alla relazione annuale prot. n. 688 PFB 2021, in ossequio al principio contabile applicato della Programmazione (allegato 4/1) del D.Lgs 118/2011 e smi è stato inserito nel DUP 2022-2024 del Comune di Vittoria unitamente agli atti di definizione del GAP (Gruppo amministrazione Pubblica) e di delimitazione del perimetro di consolidamento dell'Ente. Con deliberazione n. 17 del 18.11.2021, infatti, è stata approvata la ridefinizione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e il perimetro di consolidamento per l'anno 2019. Con deliberazione n. 49/2021 è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'anno 2020.

## **7. Fondo pluriennale vincolato**

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è una voce di bilancio costituita da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria

previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del bilancio di previsione*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del

bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, l'importo indicato nella tabella seguente, è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U).

I dati contabilizzati a seguito delle attività del Servizio finanziario dell'Ente, mostrano una complessiva del FPV 31.12.2021 – determinazione dirigenziale n. 3180/2021.

<b>FPV</b>	<b>Importo</b>
Corrente	5.999.935,35
Capitale	4.863.160,47

**8. Transazioni deliberate ed in corso di approvazione.**

Si rileva un appesantimento della situazione di cassa a seguito dell'approvazione di atti transattivi per diversi milioni di Euro per debiti pregressi dovuti a mancate coperture finanziarie per servizi e forniture. Ulteriori proposte di transazione sono pervenute al Servizio Finanziario e sono in fase di verifica da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente o approvate nell'anno 2020.

- Sicola trasporti srl
- SRR Ragusa 7
- Transazioni per passività pregresse derivanti da Forniture energia elettrica – Enegan, Banca Sistema, Banca Famafactoring, Vittoria Spe così come di competenza della Direzione Territorio e Patrimonio e CUC
- Transazione ATO Ragusa in liquidazione – Comune di Vittoria.

**9. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non sussistono.

**10. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non sussistono.

**11. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **12. Entrate da permessi da costruire.**

In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione. I proventi per permessi di costruire erano destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi. Al bilancio di previsione si applicano le recenti statuizioni di cui alla legge di bilancio 2018 n.205.2017. A partire dal 1° gennaio 2018 infatti sono cambiate le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 art. 1 della legge 232/2016 potranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Anche per l'anno 2022 sono confermate le statuizioni della normativa richiamata.

A queste spese il decreto fiscale ha aggiunto quelle per la progettazione delle opere pubbliche. E' stato iscritta in bilancio una entrata di Euro 701.000,00 cap. 3000 ed Euro 123.206,77 al cap. 2990 (Titolo IV), rispetto alle somme incassate dell'anno 2021. Sono state attivate nell'esercizio 2021, dalla direzione competente Territorio e Patrimonio, strumenti e azioni di repressione e

contrasto dei fenomeni di abusivismo edilizio o regolarizzazioni pregresse, che nel triennio 22-24 dovrebbero condurre ad un aumento delle entrate per l'Ente al capitolo attivato n. 3000/10.

### **13. Entrate derivanti da alienazioni patrimoniali.**

Il comma 866, articolo 1, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) consentiva agli enti locali di destinare, per il triennio 2018-2020, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La disposizione riguarda anche i proventi derivanti da azioni o da piani di razionalizzazione, come, per esempio, quelle previste in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate dagli articoli 20 e 24 del Dlgs 175/2016.

La disposizione permette di destinare i proventi, derivanti per esempio dalle cessioni di immobili, di partecipazioni e di altri cespiti patrimoniali, al finanziamento delle spese iscritte nel titolo IV, relative al rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari. E consente non solo di finanziare la quote capitale di competenza dell'anno in base al piano di ammortamento, ma anche di anticipare il pagamento delle quote in scadenza negli anni successivi.

In questo modo i proventi da alienazione patrimoniale concorrono al raggiungimento dell'equilibrio corrente («equilibrio economico-finanziario»), in base al quale le spese correnti, il rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti ed i trasferimenti in conto capitale non possono che finanziarsi con le entrate correnti ed i contributi per l'estinzione dei prestiti, oltre che con l'applicazione dell'avanzo di competenza di parte corrente (articolo 162, comma 6, Dlgs 267/2000).

La norma deroga alla regola generale in base alla quale i proventi delle alienazioni di beni e diritti patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa di investimento (articolo 199 Dlgs 267/2000), fatta eccezione per la quota del 10% da destinare obbligatoriamente all'estinzione anticipata dei mutui, in base all'articolo 56-bis del DI 69/2013, nel caso di

proventi da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti locali. Quota che si ritiene debba essere destinata a tale finalità anche nel caso in cui l'ente utilizzi i citati.

La norma è stata confermata dalla legge di bilancio 2019 n. 145/2018.

Le risorse scaturenti dall'alienazione dei beni mobili ed immobili di cui al piano triennale di alienazione 2021-2023 potranno essere utilizzate esclusivamente per la copertura delle rate dei mutui attivi. **Prudenzialmente non sono state iscritte entrate derivanti da alienazioni patrimoniali.**

#### **14. Determinazione percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.**

**Si da atto che il comune di Vittoria risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dal citato art. 243 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali in cui viene specificato che, sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, essendo obbligati, infatti, in materia di costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, a coprire detti costi con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; si richiamano anche le statuizioni del D.L 22 dicembre 1981 n.786 – legge n.51 1982 e richiamato l'art 45 comma 1 D.Lgs n.504 del 1992. **La situazione di deficit strutturale è stata rilevata con l'approvazione del Rendiconto 2020 ed in applicazione dell'art. 242 del TUEL, il bilancio di riferimento dovrà essere il 2022-24. Le note di programmazione 22-24 e di vigilanza inviate dal Servizio Finanziario nell'anno 2021, anche antecedenti l'approvazione del Rendiconto 2020 (deliberazione n. 40 del 29.7.2021), hanno fornito all'amministrazione e alle direzioni dell'Ente le linee guida per l'applicazione delle limitazioni e dei parametri previsti all'art. 243 del TUEL. Si richiamano per relationem i contenuti delle note di vigilanza in attuazione delle deliberazioni della Corte dei Conti (si veda Corte dei Conti Sicilia –Sezione Controllo 20 ottobre 2021, Campania 2012, Campania 2021)****

In merito ai servizi a domanda individuale appare opportuno rilevare gli effetti della crisi pandemica COVID-19 hanno generato nel 2020 una riduzione per minori spese e minori entrate



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

che potrà essere registrata ulteriormente nella certificazione entro aprile 2022, giusta decreto del Ministero delle Finanze di concerto del Ministero dell'Interno e legge di bilancio 2022.

Per l'esercizio 2022 è stata prevista dalla Direzione competente l'esternalizzazione del servizio mensa legato all'emergenza e riorganizzazione scolastica.

Si richiama il Decreto 8 novembre 2021, recante la *“Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2020 per gli Enti in condizione di deficitarietà strutturale ed Enti equiparati dalla normativa”*. In particolare, sono approvati per Comuni, Province, Città metropolitane e Comunità montane che si trovano in condizione di deficit strutturale i Certificati allegati al Decreto concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2020, della copertura del costo complessivo di gestione dei *“servizi a domanda individuale”*, del *“Servizio per la gestione dei rifiuti urbani”* e del *“Servizio di acquedotto”*.

Per l'anno 2022, con deliberazioni di G.C. nn. 7/2021, 36/2021, 37/2021 sono stati approvati i nuovi parametri di copertura del costo dei servizi che si riportano nella tabella seguente, confermati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2022.

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Asilo nido	Non attivato		
Fiere e mercati (non ortofrutt. – fiori e frutta)	Esternalizzato		
Mense scolastiche	Esternalizzato in concessione		
Teatri, spettacoli e mostre	22.920,00	51.588,07	44%
Impianti sportivi e centro donna	42.855,00	116.149,33	37%
Trasporti funebri	Esternalizzato In concessione		
Altri Servizi – Espurgo pozzi neri	Esternalizzato		
<b>Totale</b>	<b>65.775</b>	<b>167.737,4</b>	<b>39%</b>

## 14.2 Abrogazioni limiti di spesa

Per l'esercizio finanziario 2022 sono confermate le abrogazioni statuite nel D.lgs 124/2019 Collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 n. 160/2019, fatte salve le limitazioni e i divieti previsti all'art. 243 del TUEL.

## 15 Focus sulle entrate

### Criteri di Valutazione

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio principale della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi e

dell'analisi degli indicatori di proiezione prudenziale del portale del Federalismo fiscale; In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

- Nuova IMU approvata nell'esercizio 2020 - gettito calcolato per il 2022 in riduzione applicando le aliquote d'imposta deliberate per l'anno 2022, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile e dell'analisi degli indicatori di proiezione prudenziale del portale del Federalismo fiscale. Per l'esercizio 2022 l'amministrazione verificherà l'effetto delle riscossioni della nuova IMU e le connesse perdite di gettito da F24, anche legate al recupero evasione TASI.
- Tassa sui rifiuti – gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 2021, giusta deliberazione n. 31/2021, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei costi del servizio (Euro 10.700.000). Per il 2022 è stata confermata l'applicazione delle tariffe del Piano Tari 2021 in attuazione delle deliberazioni nn. 443 e 444/2019 e successive;
- Addizionale IRPEF – entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo municipale, applicando le aliquote deliberate. Nell'anno 2019 è stato deliberato un aumento a 0,8% rispetto allo 0,7 dello scorso anno. Per il 2022 il valore iscritto risulta essere inferiore rispetto al 2021 considerando l'intervento delle perdite di gettito 2021;
- Fondo di Solidarietà – pari all'ammontare della spettanza previste – si registra un aumento dei trasferimenti nel 2021, non confermato nell'iscrizione delle entrate 2022, in via prudenziale;
- Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati – nella misura spettante nell'anno 2022;
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione – nell'ammontare accertato e incassato nel 2021 prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale – nella misura certa annua rilevabile dalle deliberazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni codice della strada;

- Proventi dei servizi pubblici – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell’ultimo esercizio e sulla base delle deliberazioni Giuntali.;
- Proventi Canone Unico Patrimoniale – sulla base delle deliberazioni Giuntali della Direzione Tributi, rispetto alle somme incassate nell’anno 2021.
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti e in riduzione rispetto all’esercizio 2021;
- Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione – permessi da costruire, sono stati previsti sulla base del gettito rilevato;

Sono stati attivati anche per dall’anno 2022, i capitoli di Entrata di bilancio inerenti:

- Il Fondo Funzioni Fondamentali;
- Il Fondo per aiuti nazionali alle famiglie bisognose Covid 19;
- Il Fondo regionale per aiuti nazionali alle famiglie bisognose Covid 19;
- Il fondo spese per attività di sanificazione;
- Il fondo spese per lavoro straordinario e ordine pubblico della polizia locale;
- Il Fondo perequativo regionale;
- Il Fondo donazioni private Covid 19;

**Si riporta un quadro sinottico del gettito calcolato**

<b>Entrata Tributaria e Extra Tributaria</b>	<b>Valore previsionale</b>
TARI cap. 360	10.700.000,00 (PEF TARI 2021)
IDRICO (Acquedotto-Fognatura e Depurazione) cap. 1300-1301-1302	6.597.000,00 (PEF IDRICO 2022) ridotto rispetto al PEF 2021 in convergenza con il piano ATO Idrico
Nuova IMU cap. 190	7.900.000,00
C.U.P. cap. 1725	300.896,45 (iscritto in relazione all’incassato 2021 in riduzione)
IRPEF (0,8%) cap. 210	2.600.000,00 –in riduzione
RECUPERO EVASIONE TARI Cap. 360/1	1.750.735,34 (mantenimento prudenziale nonostante le azioni di maggior recupero evasione)

	avviate – si veda tabella sottoriportata)
RECUPERO EVASIONE IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE Cap. 1300/5	250.000,00 (Valore prudenziale nonostante le azioni di recupero evasione avviate
RECUPERO EVASIONE IMU Cap. 190/1	1.400.000(riduzione a valore prudenziale nonostante le azioni di recupero evasione avviate – si veda tabella sotto riportata
ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE Cap. 3000 Cap. 2990	701.756,25 (in riduzione al 2021, iscritto in relazione agli incassi 2021) 123.206 ( iscritto in relazione all’incassato 2021 in riduzione)
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE Cap. 380	5.419.356,83
ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00 (non iscritto. Sarà iscritto con il principio di cassa

Con riferimento alle quantificazione delle Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti IMU, IRPEF sono state rispettate le statuizioni del principio contabile punto 3.7.5 - 6- Allegato 4/2 D.Lgs 118.11. e le proiezioni del portale del federalismo fiscale. Si richiamo le indicazioni della legge di bilancio 2022 in merito all’IRPEF.



# CITTÀ DI VITTORIA

## Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024 Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

Si riporta il prospetto delle entrate per titoli, tipologia categorie:

### COMUNE DI VITTORIA (RG) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	REGIOE PRODENTI AL TERMINE DEL TRIENNIO PRECEDENTE QUELLO CHE SI RIFERISCE AL BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO PRECEDENTE QUELLO CHE SI RIFERISCE AL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	1.482.201,43	5.558.935,35	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	4.848.709,08	4.803.140,47	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilancio annesso di Ammortamento - di cui avanzi utilizzabili anticipatamente <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	21.881.792,13	-17.213.673,14	0,00	0,00
	- di cui sul Bilancio Pluriennale attribuzioni di benefici		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1 (riserva di rifinanziamento)		previsioni di cassa	15.706.254,42	10.228.913,55		
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	51.852.133,55	previsione di competenza previsione di cassa	22.043.761,52 45.956.872,50	24.305.735,75 41.752.342,59	25.273.814,25	25.273.814,25
10102	Tipologia 102: Compartecipazioni di Vituiti	139,03	previsione di competenza previsione di cassa	1.887,85 2.323,69	1.144,00	1.144,00	1.144,00
10201	Tipologia 101: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.730.822,34 5.189.822,34	5.418.356,83	5.418.356,83	5.418.356,83
<b>10100 Totale TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>51.852.272,58</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>28.720.871,71 47.881.118,53</b>	<b>30.794.236,58 48.823.829,92</b>	<b>36.104.325,08</b>	<b>36.104.325,08</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Traffico/attività economica</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	212.179,01	previsione di competenza previsione di cassa	28.189.023,68 28.625.519,27	21.944.233,81 20.858.853,74	19.237.853,37	19.025.494,42
<b>20100 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>212.179,01</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>28.189.023,68 28.625.519,27</b>	<b>21.944.233,81 20.858.853,74</b>	<b>19.237.853,37</b>	<b>19.025.494,42</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	25.704.580,23	previsione di competenza previsione di cassa	10.273.238,47 35.293.458,33	10.482.454,59	10.017.333,06	10.080.458,26
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	127.591,45	previsione di competenza previsione di cassa	1.194.850,29 1.115.468,58	842.135,32	1.042.126,52	1.042.126,52
30300	Tipologia 100: Interessi attivi	262,15	previsione di competenza previsione di cassa	5.800,08 5.166,68	5.800,08	5.800,08	5.800,08
30400	Tipologia 100: Rimborsi e altre entrate correnti	485.530,81	previsione di competenza previsione di cassa	1.947.813,68 2.298.937,83	1.772.163,67	1.752.767,63	1.937.504,24
<b>30100 Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>27.517.964,64</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>14.221.802,52 38.674.971,42</b>	<b>14.104.553,66</b>	<b>13.317.827,31</b>	<b>13.476.589,10</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	6.224,77	previsione di competenza previsione di cassa	188.208,77 144.308,77	123.288,77	123.288,77	123.288,77
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	122.955,18	previsione di competenza previsione di cassa	5.607.737,84 8.296.124,94	-2.229.734,88	2.290.271,38	2.261.846,28
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	403.247,28	previsione di competenza	33.001.855,83	37.308.223,85	33.549.474,65	33.549.474,65

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESINTALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(1)</sup>	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
		previsione di cassa	34.232.203,11	37.709.472,81		
4600E	Tipologia 40E: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.905,28	111.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		previsione di competenza	113.955,38	32.955,38		
4600F	Tipologia 50E: Altre entrate in conto capitale	133.761,04	1.872.796,19	1.128.296,25	1.117.900,00	1.117.900,00
		previsione di competenza	1.372.796,19	1.214.796,04		
4600E Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	87.335,83	35.817.734,39	45.917.471,02	37.124.402,75	37.124.402,75
		previsione di cassa	40.187.457,39	41.841.765,21		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
5600E	Tipologia 40E: Altre entrate per cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00		
5600E Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituti bancari/finanziari					
7000E	Tipologia 10E: Anticipazioni da istituti bancari/finanziari	0,00	33.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
		previsione di competenza	33.000.000,00	24.000.000,00		
7000E Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituti bancari/finanziari	0,00	33.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
		previsione di cassa	33.000.000,00	24.000.000,00		
TITOLO 8	Entrate per conto terzi e partite di giro					
8000E	Tipologia 10E: Entrate per partite di giro	8.375,00	8.348.825,42	8.108.825,42	8.108.825,42	8.108.825,42
		previsione di competenza	8.108.825,42	8.108.825,42		
8020E	Tipologia 20E: Entrate per conto terzi	418.519,48	1.457.954,54	948.000,00	948.000,00	948.000,00
		previsione di competenza	1.457.954,54	1.206.519,48		
8000E Totale TITOLO 8	Entrate per conto terzi e partite di giro	426.894,48	9.806.779,96	9.056.825,42	9.056.825,42	9.056.825,42
		previsione di competenza	9.566.780,86	9.315.344,90		
<b>TOTALE TITOLI</b>			<b>80.518.827,17</b>	<b>133.308.402,81</b>	<b>133.317.704,48</b>	<b>133.317.704,48</b>
		previsione di competenza	<b>79.140.848,22</b>	<b>132.101.865,84</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>80.518.827,17</b>	<b>133.308.402,81</b>	<b>133.317.704,48</b>	<b>133.317.704,48</b>
		previsione di competenza	<b>79.140.848,22</b>	<b>132.101.865,84</b>		

(1) Da il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la data degli impegni di 31 dicembre dell'anno in corso di gestione (input) ed i servizi successivamente erogati (output) e, se non altro non fosse possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa dell'anno pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. In il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinati sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Il bilancio di previsione della parte vincolata del risultato di amministrazione determinata nell'Allegato A) Risultato presunto di amministrazione (RA) e) (Risultato presunto di amministrazione) è possibile utilizzare a quello reale del risultato di amministrazione in situazione di qualità prevista dall'art. 103, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 3, del DLgs n°103/2011. E, in base del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituito da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o determinati da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle attività da loro risultate.

## 18. Focus sulle spese

### Criteria adottati per la determinazione delle previsioni di spesa corrente

Le previsioni della spesa corrente è avvenuta sulla base della programmazione contenuta nel D.U.P. e dando seguito alle indicazioni fornite, a più riprese, dai settori competenti della gestione dei servizi e dai responsabili del procedimento di spesa non sempre ricadente sullo stesso dirigente e dalle esigenze di contrazione della spesa avviate nell'ultimo biennio e indispensabili per la copertura dei disavanzi di amministrazione, approvati e ripianati con deliberazioni nn. 45 e 46/2020 e successive.

Lo stanziamento delle risorse per spese generali dell'Ente necessarie per il funzionamento degli uffici è stato determinato considerando la spesa storica e applicando su di essa una riduzione prudenziale in considerazione del continuo processo di razionalizzazione in atto disposto dall'Amministrazione, dalla normativa e dalle necessità di quadratura del bilancio. Come



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

specificato nel DUP, la riduzione della spesa in considerazione dei programmi e degli obiettivi definiti per il triennio 2022-2024, è appena sufficiente stante l'attuale organizzazione degli uffici, il volume delle attività richieste per il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati come definito dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022– 2024. Per tale ragione dovrà essere massimizzato lo sforzo degli uffici nell'attività di contenimento della spesa considerando attentamente le risorse stanziare e dovranno necessariamente essere predisposti piani di monitoraggio continuo e di controllo di gestione (ex art. 147 TUEL) al fine di non compromettere gli equilibri di bilancio garantendo l'erogazione organizzata dei servizi.

Gli stanziamenti di spesa corrente hanno tenuto conto, innanzitutto, delle necessità determinate a seguito di obblighi di legge, di specifici finanziamenti correlati, di obbligazioni assunte in attuazioni di contratti di servizio e convenzioni, per servizi obbligatori, puntualmente comunicati dai rispettivi Responsabili. Le ulteriori riduzioni o bilanciamenti di spesa corrente sono state concordate e comunicate dalle Direzioni in relazione agli indirizzi Assessoriali.

**Si riporta il prospetto delle spese distribuite per titoli e macroaggregati :**



# CITTÀ DI VITTORIA

## Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024 Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

COMUNE DI VITTORIA (RG)

### SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 - 2024

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
101	TITOLO 1 - Spese correnti	15.789.927,89	0,00	14.100.331,92	0,00	14.017.282,57	0,00
102	Redditi da lavoro dipendente	1.006.747,55	0,00	899.114,90	0,00	896.040,43	0,00
103	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.176.050,48	0,00	22.493.751,01	0,00	21.913.751,01	0,00
104	Acquisto di beni e servizi	9.234.737,95	0,00	7.711.922,47	0,00	7.711.922,47	0,00
105	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Fondi perequativi	1.731.123,44	0,00	1.671.739,24	0,00	1.608.148,85	0,00
108	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Altre spese per redditi da capitale	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
110	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.925.952,80	0,00	12.563.499,66	0,00	11.962.093,32	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>79.872.639,91</b>	<b>0,00</b>	<b>59.458.359,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58.187.258,55</b>	<b>0,00</b>
201	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	20.695.813,52	0,00	17.745.686,82	0,00	17.748.379,72	0,00
203	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	24.283.068,22	0,00	18.688.765,88	0,00	18.688.765,88	0,00
200	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>44.978.881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.434.452,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.437.145,60</b>	<b>0,00</b>
301	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401	TITOLO 4 - Rimborsi Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso prestiti a breve termine	3.290.882,79	0,00	3.359.940,14	0,00	3.431.877,96	0,00
404	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Rimborso di altre forme di indebitamento	13.935.153,75	0,00	13.308.948,14	0,00	13.308.948,14	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>17.225.836,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.948,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.877,96</b>	<b>0,00</b>
501	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00

COMUNE DI VITTORIA (RG)

### SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 - 2024

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
500	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
701	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	6.896.456,89	0,00	6.896.456,89	0,00	6.896.456,89	0,00
702	Uscite per partite di giro	2.102.468,53	0,00	2.102.468,53	0,00	2.102.468,53	0,00
700	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>8.998.925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998.925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998.925,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>166.876.183,81</b>	<b>0,00</b>	<b>132.251.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>131.655.167,83</b>	<b>0,00</b>

## Spese correnti per macroaggregati – 2022

Direzione POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE- Comune di VITTORIA  
Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it  
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2022-2024



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**  
Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	119	188
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
1 Organi istituzionali	828.238,79	91.188,44	561.250,04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,23	1.390.735,90
2 Segreteria generale	802.998,81	42.828,34	246.208,30	13.000,00	0,00	0,00	37.116,83	0,00	0,00	1.558,00	1.224.312,74
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	661.672,82	41.708,84	81.881,93	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	327.834,36	1.119.294,95
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	472.891,89	37.802,89	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,36	8.838,36	940.894,81
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6 Ufficio tecnico	1.404.439,35	111.938,95	75.000,00	0,00	0,00	0,00	798,29	0,00	0,00	2.040,37	1.884.176,96
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	842.517,23	43.794,11	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.111,64
8 Statistico e sistemi informativi	104.250,04	10.176,94	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.546,64
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10 Raccomandazioni	701.808,82	40.594,84	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	910.203,66
11 Altri servizi generali	891.743,85	64.500,84	514.046,20	129.000,00	0,00	0,00	800.332,32	0,00	10.000,00	2.148.325,40	4.887.810,53
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>7.668.688,85</b>	<b>466.836,20</b>	<b>1.564.781,40</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.581.947,47</b>	<b>14.176.887,81</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Istruttorie</b>											
1 Uffici giudiziari	236.978,28	12.554,25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.612,53
2 Caserme circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Istruttorie</b>	<b>236.978,28</b>	<b>12.554,25</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.612,53</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1 Polizia locale e amministrativa	2.801.876,82	172.782,17	284.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.083.668,71
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.801.876,82</b>	<b>172.782,17</b>	<b>284.889,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.083.668,71</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	272.000,00	1.800,00	0,00	0,00	14.200,17	0,00	0,00	0,00	387.780,17
2 Altri ordini di istruzione	206.954,39	13.825,45	412.079,88	2.000,00	0,00	0,00	59.429,87	0,00	0,00	0,00	680.490,69
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	356.360,46	22.296,82	216.000,00	80.000,00	0,00	0,00	8.862,71	0,00	0,00	0,00	659.522,79
7 Diritti allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>563.314,75</b>	<b>36.221,87</b>	<b>690.079,88</b>	<b>84.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.391,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.616,85</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	913.888,82	80.238,84	84.000,00	28.000,00	0,00	0,00	3.699,23	0,00	0,00	0,00	929.136,89
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>913.888,82</b>	<b>80.238,84</b>	<b>84.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.136,89</b>



# CITTÀ DI VITTORIA

## Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024 Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

COMUNE DI VITTORIA (RG)

### SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2022 Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Accoglimento di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di titoli (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Sondoni e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
1 Sport e tempo libero	33.300,47	2.200,20	4.100,00	0,00	0,00	0,00	46.720,00	0,00	0,00	0,00	60.220,47
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>33.300,47</b>	<b>2.200,20</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.220,47</b>
<b>7 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetti del territorio ed edilizia abitativa</b>											
1 Urbanistica e assetto del territorio	179.432,22	48.430,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.862,22
2 Edilizia residenziale pubblica e locati e piani di edilizia economico-opportuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetti del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>179.432,22</b>	<b>48.430,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.249,22</b>
<b>9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	618.866,66	10.521,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	719.886,66
3 Riscui	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Servizio idrico integrato	1.329.730,30	79.230,00	499.000,00	1.314.830,07	0,00	0,00	144.136,47	0,00	0,00	0,00	3.267.896,84
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.079,00	6.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.528,70
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2.044.607,96</b>	<b>123.230,70</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.314.830,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.136,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.304,20</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e attività alle mobilità</b>											
1 Trasporti ferroviari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Trasporto per via d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	279.719,70	17.079,00	0.488.116,10	0,00	0,00	0,00	360.819,20	0,00	0,00	0,00	1.128.724,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e attività alle mobilità</b>	<b>279.719,70</b>	<b>17.079,00</b>	<b>0.488.116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.819,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.724,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Sicurezza civile</b>											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Sicurezza civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Pag. 2



## **19. Equilibri di Bilancio.**

Per L'ANNO 2022 è fatto obbligo agli Enti locali di rispettare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 del TUEL: *Il principio dell'equilibrio generale secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; Il principio dell'equilibrio della situazione corrente secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.*



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.228.613,55		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.599.935,35	0,00	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	1.120.057,02	1.762.532,34
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	64.583.006,67 0,00	63.248.356,36 0,00	62.691.626,95 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	70.872.539,91 0,00 10.070.337,88	59.458.359,20 0,00 10.053.722,99	58.187.218,65 0,00 10.053.722,99
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	17.225.836,54 0,00 0,00	3.359.940,14 0,00 0,00	3.431.877,96 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-17.915.434,43</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	17.213.678,18 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	701.756,25 0,00	690.000,00 0,00	690.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.863.160,47	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	40.817.477,52	37.124.452,70	37.127.145,60
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	701.756,25	690.000,00	690.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	44.978.881,74 0,00	36.434.452,70 0,00	36.437.145,60 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	16.158.689,19		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-16.158.689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 20. Fondo di Riserva

FONDO DI RISERVA. Ai sensi dell'art.166 del TUEL, e all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Lo stanziamento previsto nell'esercizio 2022 è **pari a € 190.698,30**

## 21. Adempimenti Piattaforma Crediti Commerciali PCC- MEF , tempestività dei pagamenti e stock di debito

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 n. 145/2018 sulla tempestività dei pagamenti e alle conseguenti sanzioni stanno impegnando gli enti locali nella non sempre semplice attività di aggiornamento della piattaforma per i crediti commerciali (Pcc), per allineare i dati con la contabilità ed eliminare le tante discordanze presenti, derivanti in particolare da pregressi problemi informatici nella comunicazioni dei pagamenti relativi ai

periodi precedenti all'entrata in vigore del sistema Siope +, ma anche da problematiche e disallineamenti ancora verificatisi nei periodi successivi.

Diventa quindi fondamentale per gli enti verificare tali valori rilevati dalla piattaforma e raffrontare gli stessi con quelli calcolati dagli applicativi gestionali in dotazione. La nota IFEL del 21 novembre 2019 chiarisce le modalità di calcolo dei nuovi indicatori.

**Il Fondo Garanzia è iscritto nella missione 20 programma 03 ed il suo calcolo è effettuato in riferimento al macroaggregato 103, ossia quello relativo all'acquisto di beni e servizi di parte corrente.**

**L'art.9 del D.L. 152/2021 al secondo comma ha previsto la possibilità per gli esercizi 2022 e 2023 di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili. Tuttavia** ai sensi dell'art. 1 comma 859 della legge 145/2018 e della legge 178/2020, secondo i calcoli elaborati dalla Piattaforma PCC - MEF, allo stato di approvazione del bilancio di previsione si è attivato il Fondo Garanzia debiti commerciali nel bilancio 2022-2024, considerando le risultanze della Piattaforma sullo stock di debito di fine anno al 31.12 2021 e rilevando un indicatore di ritardo medio ponderato dei pagamenti di n. 58 gg. Al fine di iscrivere in bilancio le risorse da accantonare in modo veritiero e corretto, l'ente dunque non si avvale della deroga di utilizzare il dato estratto dal sistema finanziario interno ma piuttosto il dato estratto dalla piattaforma PCC – MEF.

## **22. Investimenti e indebitamento**

NON è previsto ricorso ad indebitamento per gli investimenti previsti nel piano triennale opere pubbliche. E' avviata la verifica di spazi finanziari per investimenti di pavimentazione stradale attraverso di una devoluzione di mutui pregressi per le quote residue non utilizzate negli anni. Si richiamano le note di ricognizione del Servizio Finanziario alle Direzioni competenti.



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto per ultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L. gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	29.021.211,32	31.672.737,41	31.361.740,22
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	13.132.064,41	16.411.737,74	16.295.396,78
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	11.141.061,88	13.589.996,00	13.589.996,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>53.294.337,61</b>	<b>61.674.471,15</b>	<b>61.247.133,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	5.329.433,76	6.167.447,12	6.124.713,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	785.299,04	751.277,56	749.736,07
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	751.277,56	749.736,07	749.736,07
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>3.792.857,16</b>	<b>4.666.433,49</b>	<b>4.625.241,16</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	19.914.788,50	18.894.960,80	17.875.133,10
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>19.914.788,50</b>	<b>18.894.960,80</b>	<b>17.875.133,10</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente espressi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei crediti statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, il 9 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014 e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del per ultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, sezione 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti ingiustificati corrisposti agli esercizi successivi.

**Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, conv. in L. n. 64/2013) e altri:**

Dai dati di precosuntivo della gestione per l'anno 2021, al 31.12.2021, si rilevano le seguenti anticipazioni da restituire: Euro 44.543.493,86 - di cui:

- Euro 30.608.340,11 DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti ;
- Euro 6.568.030,66 art. 243 quinquies del TUEL (ancora in cassa al 31.12.2021);
- Euro 7.367.123,09 DL 34/2020 art. 116.

Ai fini della restituzione delle somme si richiamano gli interventi normativi: art. 52 DL 73/2021, sentenza corte costituzionale n. 80/2021, art. 16 comma 8 bis e successivi.

### 23. Situazione di cassa

**Il fondo di cassa di inizio mandato al 5.11.2021 (verifica straordinaria di cassa ex art. 224 TUEL) ammonta a € 16.027.847,52 di cui:**  
di cui FONDI VINCOLATI ..... € 3.916.790,45

*Sezione di adeguamento normativo dei contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione ai sensi dei: DM del 1 settembre 2021 – modifica del D.lgs 118/2011 – art. 52 del DL 73/2021 e art. 16 comma 8 bis e successivi del DL 146/2021*

#### **Nota ricognitiva sulle azioni di ripiano dei disavanzi di amministrazione.**

Si richiama il dodicesimo e il tredicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011 giusta decreto MEF di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 e del 1 settembre 2021.

In data 19.12.2019, con deliberazione n.77, la Commissione Straordinaria ha approvato la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022;

In data 22.12.2020, con deliberazione n.92, la Commissione Straordinaria ha approvato il DUP 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023;

In data 16.06.2020, con deliberazione n.39, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019;

In data 29.07.2021, con deliberazione n.40, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020;

Con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 45 e 46 del 30.07.2020 sono stati approvati gli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di assestamento generale e di rientro dei disavanzi di 2020-2022, oltre al riconoscimento e ripiano dei disavanzi di gestione ex artt. 188 del TUEL, 39-ter e 39-quater del D.L. 162/2019; con le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione n. 48 e 77/2020 sono stati ripristinati gli equilibri di bilancio ex art. 193 a seguito della segnalazione obbligatoria prot. n. 520-PFB/2020 della Direzione politiche Finanziarie ed Economiche ai sensi dell'art. 153 co. 6;

Visto l'art. 187 del D. lgs. n. 267/2000, come aggiornato dall' art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla composizione del risultato di amministrazione nelle componenti

definite dai nuovi principi contabili di cui all'armonizzazione contabile avviata con il D. lgs. n. 118/2011; Visto l'art. 188 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che l'eventuale disavanzo accertato ai sensi del suddetto art. 186 del TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in

Il responsabile del Servizio Finanziario ha segnalato che la situazione finanziaria di dell'Ente potrebbe rivestire un livello di gravità tale da compromettere l'equilibrio finanziario di parte corrente del bilancio 2022-2024 e che per la stessa sono state già attivate interventi immediati e misure di ripiano/rientro rivolti a garantire le funzioni fondamentali dell'Ente nonché l'erogazione dei servizi essenziali e ripiano graduale dei disavanzi. Al fine di tutelare gli equilibri di bilancio e prevenire una situazione di dissesto dell'Ente, sono state attivate misure correttive finalizzate, da un lato, al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie anche attraverso un'incisiva lotta all'evasione, elusione e morosità dei tributi locali e, dall'altro, interventi strutturali di riduzione della spesa corrente e blocco/contrazione del debito concretamente realizzabili in un arco temporale di breve-medio termine, al fine di non peggiorare ulteriormente le finanze comunali. Si richiamano le note informative sull'attività accertativa inviata all'Amministrazione e alla Pubbliservizi srl.

A seguito delle note di vigilanza 2021, in ossequio al principio della prudenza, l'attività di gestione dell'Ente per l'esercizio 2021 è stata limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge: pagamento di spese del personale, di residui passivi, di rate di mutui, imposte, canoni e servizi indifferibili ed essenziali, al fine di evitare danni all'Ente ed attuare le misure di contenimento e rientro finanziario. Si richiamano le recenti note prot. nn. 600, 622, 625, 704 PFB 2021 inviate alla nuova amministrazione, la nota integrativa al Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2019 prot. n. 259 PFB del 05.06.2020, allegata al Rendiconto e le note prot. n. 364, 450, 520 PFB/2020 annualità nella quale è stato approvato il programma di ripiano dei disavanzi (deliberazioni nn. 45, 46/2020), poi aggiornato fino al 2021.

Il prospetto di ripiano dei disavanzi approvato con deliberazione n. 46/2020 e in primo intervento aggiornato con deliberazione n. 88/2020 era il seguente:

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL	4.646.918,78	1.548.972,92	1.548.972,92	1.548.972,92	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter	6.051.050,22	1.030.615,52	1.054.988,90	1.080.010,80	2.885.435,00
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater	26.437.985,34		1.762.532,34	1.762.532,34	22.912.920,66
<b>TOTALE</b> Lett. E – Rendiconto 2019	<b>37.135.959,04</b>	<b>2.579.588,44</b>	<b>4.366.494,16</b>	<b>4.391.516,06</b>	<b>25.798.355,66</b>

**Visti** i punti del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 – dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011:

**9.11.7:** ...

*-....Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.*

*Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.*

*Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.*

*Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).....*

*....Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione....*

**13.10.3** *Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella Relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione*

**Direzione POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE- Comune di VITTORIA**

Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it  
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2022-2024



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

*presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.*

*Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".*

*Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce "Disavanzo di amministrazione) che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2). .....*

*.....Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.*

**9.2.22** *Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.*

**9.2.23** *È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.*

**9.2.24** *Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.*

**9.2.25** *Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:*

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

**Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.**

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere **la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.**

**9.2.26** Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella Nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce "Disavanzo di amministrazione" nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come "Disavanzo dell'esercizio N" nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le Regioni e le Province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

**9.2.27** Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato

della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13. .

**9.2.28** Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

**9.2.29** Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

**9.2.30** Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.....

Dai livelli di controllo effettuati dal sistema di finanziaria il disavanzo di amministrazione iscritto nel bilancio di previsione **ha trovato integrale copertura finanziaria a seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali dell'anno 2020 e confermati per l'esercizio 2021**. Si richiama la nota 867T/2020 in aggiornamento della nota prot. n. 660/T 2020, 826/T 2021. Poiché al momento della predisposizione del bilancio 2022 non è ancora possibile in via definitiva stabilire il dato certo sull'attività accertativa e delle economie di spesa è possibile determinare il disavanzo ripianato dal confronto tra il disavanzo risultante dalla lettera "E" del rendiconto 2020 approvato con deliberazione n. 40/2021 il disavanzo scaturente nel prospetto 2021 del risultato di amministrazione presunto. Il peggioramento del risultato deve trovare integrale copertura

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

finanziaria nel bilancio 2022 in aggiunta alle quote di disavanzo già iscritte. *Dai dati di pre-consuntivo non si rileva allo stato attuale un peggioramento della lettera E del prospetto del Risultato di Amministrazione e le condizioni del paragrafo 9.25, 9.26 allegato 4/2 D.Lgs 118/2011.*

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	54.527.907,04
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	6.291.088,52
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	68.955.668,64
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	56.063.894,90
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	495.259,55
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	1.111.934,36
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022</b>	<b>74.327.444,11</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	4.200.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	5.200.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	1.200.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	1.900.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 <sup>(1)</sup>	10.463.095,82
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	<b>63.564.348,29</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(2)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 <sup>(4)</sup>	46.563.688,37
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	44.543.493,86
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	1.980.000,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	1.058.210,49
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>94.145.392,72</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-403.365,19
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>-403.365,19</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>740.051,50</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-30.917.730,74</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup></b>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	403.365,19
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>403.365,19</b>

La relazione semestrale dell'amministrazione sul ripiano dei disavanzi è stata approvata in deliberazione n. 88/2020, con deliberazione n. 40/2021 Relazione della Giunta ex art. 231 del TUEL e con deliberazione n. 71/2021 in applicazione delle indicazioni dell'art. 16 comma 8 bis del D.L 146/2021. Si riporta il quadro di controllo del programma di ripiano aggiornato al 2021:

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N – 1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO				
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL - Rendiconto 2019	3.097.945,86	1.548.972,92	1.548.972,92 RIPIANATO DL 146/2021			
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter e art. 52 DL 73/2021 e art. 16 comma 8 bis DL 146/2021.	6.051.050,22 (quota disavanzo 2020 = 1.030.615,52). Quota residua da ripianare in 10 anni dal 2021 = Euro 5.020.434,70	1.258.930,00 DL 73/2021	502.143,47  Ripianato DL 73/2021	502.143,47  Ripianato DL 73/2021 e DL 146/2021	502.143,47	2.255.074,29 (2025-2030)
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater – Rendiconto del 2019 – residuo rendiconto 2020. Ripiano ex art. 16 comma 8 bis DL 146/2021.	26.437.985,34	1.762.532,34	1.762.532,34  RIPIANATO DL 146/2021	1.120.057,02  (DA RIPIANARE)	1.762.532,34	20.030.331,30 (2025-2035)
<b>TOTALE</b> Da Lett. E – Rendiconto 2019 Residuo rendiconto 2020	34.556.365,90	4.570.435,26 RIPIANATO	3.311.505,26 RIPIANATO	1.120.057,02 DA RIPIANARE	2.264.675,81 DA RIPIANARE	21.642.930,27 DA RIPIANARE IN ANNI SUCCESSIVI

Rispetto alle statuizioni dell'art. 52 del DL 73/2021 si relazione quanto segue:

*L'art. 52 del Dl. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"), ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dispone quanto segue: "1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza*

pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli Enti Locali, in attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al DL. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 e al DL. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, sterilizzate nel 'Fondo anticipazione di liquidità', distinto dal 'Fondo crediti di dubbia esigibilità', a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli Enti Locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti Locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il 'Fondo anticipazione di liquidità' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come 'Utilizzo del 'Fondo anticipazione di liquidità'', in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del 'Fondo anticipazioni di liquidità' stesso."

Il comma 1-bis individua modalità particolari di ripiano dell'eventuale disavanzo (o maggior disavanzo) che si sia eventualmente generato nel caso in cui gli Enti, che avevano utilizzato le quote accantonate dell'anticipazione di liquidità ex DL. n. 35/13, imputandole per corrispondente importo al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità (Fcde) ai sensi dell'art. dell'art. 2, comma 6, del DL. n. 78/2015, avevano dovuto ricostituire, a partire dal rendiconto 2019, la quota accantonata per Fal non ancora rimborsato a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021.

Inizialmente la normativa (*art. 39-bis, comma 2, del DL. n. 162/2019*), conformandosi a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, aveva previsto che *"l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al Fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio"*.

La contabilizzazione prevedeva che a decorrere dal 2020 fosse iscritto in bilancio, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo fosse iscritto come Fondo anticipazione di liquidità nel Titolo 4 della Missione 20 – Programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

A partire dall'esercizio 2021, la quota di "Fal" accantonata nel risultato di amministrazione 2020 doveva essere interamente applicata alle 3 annualità del bilancio di previsione 2021/2023

(l'applicazione dell'avanzo anche sulle annualità successive alla prima rappresenta un'eccezione), a fronte del quale in spesa veniva stanziato il medesimo "*Fondo*" (Tit. 4, della Missione 20 – Programma 03) al netto della quota rimborsata nell'esercizio. In questo modo, la quota accantonata applicata a ciascun anno consentiva di finanziare, sia la quota rimborsata nell'anno, sia la quota accantonata che a rendiconto riconfluiva nuovamente in avanzo. In questo modo, il disavanzo che si fosse venuto a creare veniva ripianato nello stesso previsto dal Piano di ammortamento per il rimborso dell'anticipazione di liquidità.

Successivamente, la Sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale, depositata in data 29 aprile 2021, ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del Dl. n. 162/2019, mettendo a rischio *default* molti Enti che, in assenza della norma decaduta, non sarebbero stati in grado di assorbire il disavanzo in tempi più brevi e con risorse diverse.

Si da atto che il Legislatore è intervenuto con l'art. 52 del Dl. n. 73/2021 (come convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) che ha inteso disciplinare il vuoto normativo creatosi a seguito della ricordata Sentenza della Corte Costituzionale. Il comma 1-*bis* consente il ripiano del maggiore disavanzo creatosi al 31 dicembre 2019, al netto della quota rimborsata nel 2020, in un periodo massimo di 10 anni in quote costanti, mentre il comma 1-*ter* individua la nuova modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità; si torna a quanto indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Delibera n. 33/Sez.aut/2015/QMIG: gli Enti iscrivono nel Titolo IV della spesa le quote annuali di rimborso dell'anticipazione di Tesoreria secondo il Piano originario di ammortamento e le finanziano con risorse correnti di bilancio, a rendiconto si procede a ridurre la quota accantonata nel risultato di amministrazione di un importo pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio.

La norma prevede di re-iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo come "*Utilizzo del 'Fondo anticipazione di liquidità'*" una somma pari alla quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della restituzione della quota annuale del "*Fondo anticipazione di liquidità'*". Questa quota di avanzo può essere applicata al bilancio anche dagli Enti in disavanzo senza alcun limite. Ed ancora:

**1-ter.** A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

**1-quater.** A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Il Comune di Vittoria ha approvato il ripiano dei disavanzi di amministrazione (deliberazioni nn. 44 e 45/2020) emersi nel Rendiconto 2019 approvato nei termini di legge del D.L. 18/2020, con deliberazione n. 39 del 16.06.2020, scaturenti dagli artt. 39 ter e 39 quater del D.lgs 162/2019 collegati alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020; si rimanda la quadro contabile della sezione Rendiconto 2019. I disavanzi sono stati riconosciuti con deliberazioni n. 44 e n. 45 del 30.7.2020, in sede di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale per l'esercizio 2020. Il piano di rientro è stato riverificato in applicazione del DM del 7 settembre 2020 con nota illustrativa semestrale dell'Amministrazione – deliberazione n. 88/2020 della Commissione Straordinaria. Il piano di rientro dei disavanzi è stato verificato e confermato anche in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-23, come illustrato in nota integrativa e dovrà essere aggiornato in ossequio ai dettami della legge 106 del 2021, art. 52, in merito alla corretta contabilizzazione e rettifica contabile del FAL e delle relative quote annuali.

Si da atto che il comune di Vittoria con l'approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2017 ha rettificato la contabilizzazione della determinazione del FCDE Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e la copertura – confluenza del Fondo anticipazioni di liquidità FAL del DL 35/2013 e smi, (si vedano le risultanze del Rendiconto 2017 approvato nell'anno 2018 con deliberazione n. 102/2018 del C.C) e si richiamano le note prot. n. 276 PFB 2018, n.n. 161 e 162 PFB 2018, le note integrative del Dirigente ai Rendiconti 2017 e 2018 prot. n.n. 254 PFB 2018, n. 191PFB 2019. Le rettifiche effettuate sono state comunicate alla Corte dei Conti della Regione Sicilia a seguito dell'ordinanza di controllo - Riscontro a Corte dei Conti Ord. 43/2019/CONTR, con nota prot.n. 131 PFB del 25.2.2019 prot. Gen. 00007212;

Dagli atti di Rendiconto 2020 – deliberazione n. 40 del 29.07.2021, si rileva che il disavanzo di amministrazione iscritto nel bilancio di previsione 2020-22 ha trovato integrale copertura finanziaria a seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali dell'anno 2020 e confermati per l'esercizio 2021. Allo stato attuale non si rileva alcun peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto alla lettera E del prospetto al Rendiconto 2019. Dalla verifica di congruità dell'avanzo/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, il disavanzo risulta migliorato rispetto al disavanzo al



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022*

31.12.2019 per un importo superiore rispetto all'ammontare delle quote di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2020 di Euro 2.579.588,44.

Al bilancio 2021-23, esercizio 2021, è stato applicato l'avanzo vincolato presunto riguardante le somme accertate con specifico vincolo di destinazione può essere utilizzato (somme vincolate 2020 per il fondo funzioni fondamentali ) prima dell'approvazione del rendiconto così come le somme dedicate alle anticipazioni di liquidità (fondo e quota capitale) – art. 187 commi 3.3 ter e DM 1 agosto 2019 e art. 1 comma 823 della legge di bilancio 2021 - legge n. 178/2020. Si richiamano i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 in merito alle statuizioni disposte dal DM del 7 settembre 2020 dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011.

Gli uffici finanziari hanno predisposto le variazioni al bilancio di previsione 2021-23 già approvato con deliberazione n. 92 del 22.12.2020 in ossequio alle indicazioni dell'art 52 del D.L 73/2021 convertito nella legge 106/2021 – deliberazioni n. 48, 24/2021.

Ai sensi dell'art. 52 co. 1 quater nell'esercizio 2021 è stato contabilizzato in entrata al titolo 2 "trasferimenti", il fondo di euro 1.258.930,00 assegnato al comune di Vittoria e la medesima quota sarà iscritta nel capitolo di disavanzo (ex art. 39 ter D.Lgs 162/2019), ritenendo di poter dare copertura alla quote ricalcolate di disavanzo (ex art. 52 co.2 per l'anno 2021 (Euro 502.143,47), 2022 (Euro 502.143,47), ed esercizio finanziario 2023 per Euro (502.143,47), di cui 247.500,41 con risorse del bilancio 2023-2025, esercizio 2023;

**Che** pertanto il nuovo schema di ripiano dei disavanzi è aggiornato come segue:



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019 E residuo 2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL – Rendiconto 2019	-4.646.918,78	1.548.972,92	1.548.972,92		
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter e art. 52 DL 73/2021	6.051.050,22 (quota disavanzo 2020 = 1.030.615,52). Quota residua al 2020 da ripianare in 10 anni dal 2021 – Euro 5.020.434,70	1.258.930,00  Di cui 502.143,47 Ripianato (quota 2021)	502.143,47 Ripianato con quota 2021	502.143,47 di cui Euro 247.500,42 Da ripianare (quota 2023)	3.514.004,29 (2024-2030)
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater – Rendiconto del 2019 – residuo rendiconto 2020	26.437.985,34	1.762.532,34	1.762.532,34	1.762.532,34	21.150.388,32( 2024-2035)
<b>TOTALE</b>	<b>32.793.838,26</b> Da Lett. E – Rendiconto 2019 Residuo rendiconto 2020	<b>Tot. Dis. 2021</b> 4.570.435,26	<b>Tot. Dis. 2022</b> 3.311.505,26	<b>Tot. Dis. 2023</b> 1.762.532,34	<b>Tot. Dis. Anni succ.</b> 24.664.392,61

Il bilancio di previsione 2021-23 è stato rettificato ai sensi dell'art. 52 del D.L. 73/2021, con eliminazione delle quote di avanzo applicato derivante dai fondi e dalle quote delle anticipazioni di liquidità ex D.L 35/2013 e smi e con l'applicazione esclusiva delle quote vincolate del fondo funzioni fondamentali ex art. 106 del D.L 34/2020, dei fondi vincolati ex art. 1 comma 277 della legge 205/2017 e dalla quota accantonata del fondo contenzioso del Rendiconto 2020 approvato con deliberazione n. 40/2021 per Euro 1.880.056,70;

**Ritenuto** di applicare anche le somme relative alle anticipazioni di liquidità ex artt. 243 quinquies del TUEL e art. 116 del D.L 34/2020, come stabilito dalle modifiche del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs118/2011:

*Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:*

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti

- locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;*
- *per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);*
  - *per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570<sup>1</sup>". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."*

*Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:*

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";*
- b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;*
- c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si*

---

<sup>1</sup> Le indicazioni riguardanti la codifica SIOPE devono essere aggiornate al decreto MEF del 9 giugno 2016, che ha adeguato la codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal 2017 il codice SIOPE E2102 è sostituito dal codice E.2.01.01.01.001, e il codice SIOPE U1570 è sostituito dal codice U.1.04.01.01.001.

*predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;*

- d) *il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106<sup>2</sup>.*

*Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.*

La rettifica contabile intervenuta con le variazioni di bilancio (avvenuta con deliberazioni n. 48, 24/2021), in applicazione dell'art. 52 del D.L 73/2021..." **costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non costituisce forma surrettizia di copertura di spese ...**" ai sensi del principio contabile applicato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Infine in merito alla iscrizione nel bilancio 2022 di una quota di avanzo applicato riferita a: *utilizzo fondo anticipazioni di liquidità*, si conferma che anche in questo caso non sussiste espansione surrettizia di capacità di spesa in correlazione alla iscrizione al Titolo IV della quota capitale 2022 dell'anticipazione di liquidità ex D.L 35/2013 e smi. (art. 52, 1 ter DL 73/2021). La quota ha trovato copertura in bilancio dai capitoli di entrata riferiti agli accertamenti esecutivi anti-evasione e contrasto alla morosità.

L'ultimo aggiornamento del programma di ripiano è il seguente:

---

<sup>2</sup> Modifica prevista dal DM 1 settembre 2021

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N – 1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO				
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL - Rendiconto 2019	3.097.945,86	1.548.972,92	1.548.972,92 RIPIANATO DL 146/2021			
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter e art. 52 DL 73/2021 e art. 16 comma 8 bis DL 146/2021.	6.051.050,22 (quota disavanzo 2020 = 1.030.615,52). Quota residua da ripianare in 10 anni dal 2021 = Euro 5.020.434,70	1.258.930,00 DL 73/2021	502.143,47  Ripianato DL 73/2021	502.143,47  Ripianato DL 73/2021 e DL 146/2021	502.143,47	2.255.074,29 (2025-2030)
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater – Rendiconto del 2019 – residuo rendiconto 2020. Ripiano ex art. 16 comma 8 bis DL 146/2021.	26.437.985,34	1.762.532,34	1.762.532,34  RIPIANATO DL 146/2021	1.120.057,02  (DA RIPIANARE)	1.762.532,34	20.030.331,30 (2025-2035)
<b>TOTALE</b> Da Lett. E – Rendiconto 2019 Residuo rendiconto 2020	34.556.365,90	4.570.435,26 RIPIANATO	3.311.505,26 RIPIANATO	1.120.057,02 DA RIPIANARE	2.264.675,81 DA RIPIANARE	21.642.930,27 DA RIPIANARE IN ANNI SUCCESSIVI

### QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI NORMATIVI PER LA LEGGE DI BILANCIO 2022<sup>3</sup>

Nel corso degli anni 2020 e 2021, sono stati numerosissimi i Provvedimenti nei quali sono state inserite disposizioni con ricaduta sugli aspetti economico-finanziari e sulla programmazione di bilancio annuale e pluriennale degli Enti Locali:

- “Legge di bilancio 2020” (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019);

<sup>3</sup> <https://www.entilocali-online.it/manovre-2020-e-2021-e-previsioni-utili-per-la-redazione-o-la-variazione-del-bilancio-di-previsione-2022-2024-degli-enti-locali/>

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 05/Rev.02 del 24.01.2022

- Decreto “Cura Italia” (Dl. 27 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27);
- Decreto “Rilancio Italia” (Dl. n. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77);
- Decreto “Semplificazioni” (Dl. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120);
- Decreto “Agosto” (Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 2020, 13 ottobre 2020, n. 126);
- Legge “Ristori” (Legge 18 dicembre 2020, n. 176/2020 di conversione dei 4 Decreti “Ristori”);
- Decreto “Milleproroghe 2021” (Dl. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21);
- “Legge di bilancio 2021” (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020);
- Decreto “Sostegni” (Dl. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge n. 69 del 21 maggio 2021);
- Decreto “Sostegni-bis” (Dl. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge n. 106 del 24 luglio 2021);
- Decreto “Semplificazione” (Dl. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 181 del 29 luglio 2021);
- Decreto “Fiscale” (Dl. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge n. 2015 del 17 dicembre 2021);
- Dl. “Attuazione del ‘Pnrr’” (Dl. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021);
- Decreto “Milleproroghe 2022” (Legge 30 dicembre 2021, n. 228);
- “Legge di bilancio 2022” (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Era stato da molti ipotizzato, nei mesi scorsi, che gli Enti Locali sarebbero tornati ad una programmazione “normale” di bilancio già a partire dal 2022 e probabilmente, per tale motivo, con la “Legge di bilancio 2022” non sono state riproposte per il 2022, come per il 2021, alcune disposizioni finanziarie straordinarie e agevolative per la chiusura dei bilanci di previsione degli Enti Locali.

Ecco una breve rassegna di ciò che sussisteva per il 2021 e non ritroveremo per il 2022, salvo alcune precisazioni:

- la possibilità di utilizzare, per le spese correnti connesse al “Covid-19”, i proventi delle concessioni edilizie e l’avanzo libero di amministrazione;
- il ri-finanziamento della stragrande maggioranza dei vari ristori specifici;
- il rifinanziamento del “Fondone” e la possibilità di utilizzare per le spese “Covid-19” eventuali quote del “Fondone” 2021 per “perdita di gettito” non utilizzate (non impegnate) al termine dell’esercizio 2021 (anzi per tali risorse assegnate ne dovrebbe essere prevista la restituzione, come più volte ribadito dalla RgS, a seguito dell’esame del Tavolo tecnico della Certificazione della “perdita di gettito” 2020 e 2021, ora da effettuarsi entro la fine di ottobre 2022 – termine prorogato con i commi 590 e 591 della “Legge di bilancio 2022”).

Diverse disposizioni delle Manovre 2020 e 2021 (e anche di Provvedimenti precedenti) rimangono d’interesse (o ancora *di interesse*) rilevante in relazione alla programmazione di bilancio 2022-2024 e alla predisposizione o alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024, che di seguito riportiamo:

- a. l’art. 7, comma 2, del Dl. n. 78/2015, permette ancora in caso di rinegoziazione mutui da parte

- degli Enti Locali di utilizzare, anche per gli anni 2022 e 2023, le risorse derivanti (risparmi finanziari) senza vincoli di destinazione, e quindi anche per spese correnti.
- b. la “*Legge di Bilancio 2020*” ha stabilito:
  - c. al comma 80 (“*Riduzione ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022’*”) che gli Enti Locali, anche per l’anno 2022, possono ridurre, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali (commi da 784 a 815 della stessa “*Legge di bilancio 2020*”), ma previo parere dell’Organo di revisione, il “*Fcde*” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza nonché in conto residui e gli accertamenti (miglioramento della percentuale di riscossione);
  - d. al comma 555 (“*Incremento limite anticipazione di Tesoreria Enti Locali*”), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, si consente che il limite massimo per il ricorso da parte degli Enti Locali all’anticipazione di Tesoreria, di cui all’art. 222 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), sia innalzato anche per l’anno 2022 a 5/12;
  - e. il Decreto “*Cura Italia*” ha previsto, all’art. 107-bis (“*Riduzione ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022’*”), che gli Enti Locali, a decorrere dal rendiconto 2020 (quindi anche con riferimento al bilancio di previsione 2022/2024) possono determinare il “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*” accantonato, con riferimento alle entrate dei Titoli I e III, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente (come previsto dal Principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011) con i dati del 2019 in sostituzione (ai fini del calcolo) di quelli relativi sia all’esercizio 2020 sia all’esercizio 2021. La norma, in teoria, dovrebbe permettere agli Enti di calcolare un minor accantonamento da “*Fcde*” considerato che le riscossioni 2020 e 2021 dovrebbero essere risultate inferiori al trend precedente a causa dell’emergenza “*Covid-19*”. In proposito, gli Enti Locali dovranno comunque operare con molta prudenza in relazione al 2022, anche tenendo ben in considerazione che negli anni successivi il “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*” dovrà essere determinato con le modalità ordinarie;
  - f. l’art. 78 del Dl. n. 104/2020, prevede ancora per il 2022 quote di “*ristoro*” a copertura/indennizzo dell’esenzione Imu per gli immobili “*D/3*” destinati a Cinema, Teatri, Sale concerti e spettacoli, quando i proprietari risultano essere anche i gestori di tali attività;
  - g. l’art. 106 del Dl. n. 34/2020 (“*Fondone*”) permette ancora l’applicazione al 2022 degli Avanzi vincolati da fondi emergenziali per contratti di servizio continuativo sottoscritti antecedentemente al 31 dicembre 2021, naturalmente per la quota di competenza per il 2022;
  - h. il comma 866, della Legge n. 205/2018, consente l’utilizzo di proventi da alienazioni patrimoniali a copertura della spesa per il rimborso delle quote capitale mutui.
  - i. l’art. 10, comma 6-bis, Dl. n. 77/2021, stabilisce che gli Enti Locali determinino il “*Fondo perdite partecipate*” senza tener conto dei risultati di esercizio negativi dell’anno 2020, non immediatamente ripianati, delle partecipate.

Le Manovre di fine anno 2021, aggiuntivamente, hanno dettato norme da segnalare ai fini della redazione del bilancio di previsione 2022/2024:

- il Decreto “*Milleproroghe 2022*” stabilisce per il 2022, con l’art. 3, comma 3, che l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat, previsto dall’ art. 3, comma 1, del Dl. n. 95/2012 (“*riduzione dei costi per locazioni passive*”), non si applica al canone di locazione dovuto dalle Amministrazioni pubbliche (anche se il percettore è un’altra Pubblica Amministrazione);

- la “*Legge di bilancio 2022*”, con i commi da 597 a 602, prevede che gli Enti Locali che hanno contratto con il Mef anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, potranno richiedere che i relativi Piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei Piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in 30 anni mediante rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione pari al rendimento di mercato dei Bpt, con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il Piano d’ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione.

La quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023;

- sempre la “*Legge di bilancio 2022*”, con commi da 583 a 587, dispone l’obbligatorio incremento dell’indennità dei Sindaci/Vice-sindaci/Presidenti dei Consigli dei Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto ordinario rispetto alle attuali, sulla base del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo Censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:

a) 100% per i Sindaci metropolitani;

b) 80% per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70% per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45% per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16% per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

E’ prevista la possibilità di graduare l’incremento, a partire dall’importo dell’indennità precedente, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (rispettivamente per: 45%, 68%, 100%). La copertura del maggior onere è

prevista con trasferimenti statali.

Inoltre, la “*Legge di bilancio 2022*” e il Decreto di “*Attuazione ‘Pnrr’*” stanziano/incrementano numerosi fondi destinati direttamente agli Enti Locali o con possibile gestione/utilizzo da parte degli stessi, ma pochi hanno risorse aggiuntive già a partire dal 2022 e sono i seguenti:

1. con i commi da 407 a 414, “*Legge di bilancio 2022*”, è istituito un contributo da assegnare ai Comuni per gli anni 2022 e 2023, finalizzato alla realizzazione di investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l’anno 2022 e Euro 100 milioni per l’anno 2023.
2. con i commi da 534 a 542, “*Legge di bilancio 2022*”, sono assegnati ai Comuni, al fine di favorire gli investimenti in Progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, contributi per investimenti nel limite complessivo di Euro 300 milioni per l’anno 2022. Potranno richiedere i contributi:
3. nel limite di Euro 5.000.000, i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. La domanda è presentata dal Comune capofila;
4. i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con specifico Dm. Interno, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti e le risorse già attribuite;
5. con gli artt. 20 e 20-bis, “*Decreto attuazione Pnrr*”, si incrementano i fondi per la Rigenerazione urbana (“*Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio*”) di Euro 100 milioni per l’anno 2022 e Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. I Comuni beneficiari delle risorse dovranno rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del “*Pnrr*” per la gestione, controllo e valutazione della misura;
6. con gli art. 31-bis del “*Decreto attuazione ‘Pnrr’*”, viene istituito, al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni a tempo determinato in deroga utili al potenziamento amministrativo degli Uffici comunali per l’attuazione del “*Pnrr*”, un apposito “*Fondo*”, nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione di Euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le risorse saranno ripartite tra i Comuni attuatori dei Progetti previsti dal “*Pnrr*” con Dpcm. sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

Anche il “*Fondo di solidarietà comunale*” viene aumentato per varie finalità, in quanto la “*Legge di bilancio 2022*”, interviene con i commi 172, 174, 563 e 564, prevedendo vari incrementi del Fondo di solidarietà comunale per varie finalità.

Elenchiamole:

- per rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del Servizio di “*Asilo nido*” abbiamo Euro 120 milioni per l’anno 2022 da destinare ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;
- per incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei “*livelli essenziali delle prestazioni*” (“*lep*”), il numero di studenti disabili frequentanti la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado, avremo Euro 30 milioni per l’anno 2022 destinati ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione

Sardegna;

- per sostenere le funzioni sociali dei Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, stanziati Euro 44 milioni per l'anno 2022;
- per potenziare i Servizi sociali, di "Asilo nido" e di "Trasporto disabili", incrementato il "Fondo" che nel 2022 ammonta a complessivi Euro 6.949.513.365.

Da segnalare anche, per i sicuri impatti che avranno sul bilancio di previsione 2022-2024, le seguenti specifiche norme:

- a. l'art. 15, comma 4-bis, e l'art. 55, comma 1, lett. a), n. 4, Dl. n. 77/2021, prevedono per il 2022 (fino al 2026) la possibilità di effettuare gli stanziamenti per trasferimenti "Pnrr" (anche per edilizia scolastica) con variazione anche in esercizio/gestione provvisorio/a, anche sulla base della sola delibera di assegnazione/ripartizione (ossia senza impegno formalizzato da parte dell'Ente erogante); in seguito nessun limite è posto all'applicazione delle risorse "Pnrr" confluite in avanzo;
- b. la Legge n. 145/2015, con i vigenti commi da 858 a 872, impone agli Enti Locali di accantonare/variare un apposito "Fondo di garanzia debiti commerciali", con Deliberazione di Giunta, a valere sulla parte spesa del bilancio di previsione 2022 (entro il 28/02, anche in esercizio provvisorio/gestione provvisoria), commisurato alla spesa per acquisto di beni e di servizi previsti nel 2022;
- c. pari al 5%, nel caso di mancata riduzione del debito commerciale del 10% (2021 sul 2020), ma solo qualora il residuo debito commerciale scaduto sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2021;
- d. in subordine dall'1% al 5%, qualora l'Ente abbia un indicatore positivo di ritardo dei pagamenti.

Nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al "Fgdc" deve essere adeguato alle variazioni di bilancio per le spese di acquisto di beni e servizi. Su tale accantonamento non è possibile disporre impegni e pagamenti, in quanto trattasi in sostanza di una sanzione per gli Enti Locali che presentano i suddetti indicatori negativi, e quindi confluirà a rendiconto nella parte accantonata del risultato di amministrazione (art. 2, comma 4-quater, Dl. n. 183/2020). Gli Indicatori di riferimento citati sono elaborati mediante la "Piattaforma per la gestione telematica del rilascio della certificazione" ("Pcc"), ma per il 2022 e per il 2023 è data la possibilità per gli Enti Locali di indicare quanto risulta dai dati della propria contabilità se questi comunicheranno nei termini (31 gennaio 2022) l'ammontare del proprio stock di debiti commerciali scaduti e non pagati per il 2020 e per il 2021. Per il valore del ritardo dei pagamenti 2021 occorrerà che gli Enti Locali facciano comunque sempre riferimento a quando risultante dalla "Pcc" (art. 9, comma 2, Dl. n. 152/2021).

Nell'impostazione del bilancio di previsione 2022/2024, inoltre, i Responsabili finanziari dovranno valutare anche altre situazioni, come sotto riportato:

- con riguardo ai Tributi locali, occorrerà valutare/stimare la capacità di riscossione post pandemia, tenuto conto anche della possibilità dei contribuenti di ricorrere al "ravvedimento lungo" (art. 13 del Dlgs. n. 472/1997);
- per la Tari, in attesa del Pef 2022 approvato dall'Ente regolatore, occorrerà adottare previsioni prudenziali (facendo riferimento al Pef per il 2021) ma in pareggio fra entrate e uscite, e solo successivamente alla definizione del Pef 2022 procedere a variazioni nel corso dell'esercizio

2022 per allineare entrate e uscite relative;

- con riferimento all'Addizionale comunale, qualora l'Ente accerti tale tributo ordinariamente per cassa, occorrerà valutare una riduzione prudenziale della previsione di entrata, tenuto conto della negativa variazione del Pil comunale avvenuta nell'anno 2020;
- relativamente al Canone unico patrimoniale, occorrerà indicare previsioni prudenziali, in quanto l'art. 9, comma 831-*bis*, del Dl. n. 77/2021, ha stabilito la determinazione di un canone fisso di Euro 800 per gli impianti di telefonia, i ripetitori e le stazioni radio, e con la Risoluzione Mef n. 6/2021 è stato definito che la tariffa oraria deve calcolarsi obbligatoriamente in 1/24 di quella giornaliera.

Infine, con riguardo alle spese correnti, occorrerà necessariamente stimare con attenzione i costi per l'energia (gas, elettricità), in considerazione degli incrementi molto significativi registrati già nel corso del 2021 dei prodotti petroliferi e applicati dai gestori a rete.

Evidentemente, per le tante ragioni esogene e non controllabili che conosciamo (dalla pandemia prolungata, “Pnrr”, spinta inflazionistica, aumento del debito pubblico ... sino alla parziale instabilità politica italiana, ai nuovi focolai di crisi internazionali, ai *player* mondiali – come la Cina – sempre più forti ...), aumentano sempre più i risvolti normativi che incidono non solo nella vita delle persone e delle imprese, ma ugualmente sugli Enti Locali.

Predisporre i bilanci di previsione, gestirli anche con una visione di medio lungo andare e chiuderli conservando costantemente l'equilibrio generale dei conti sta diventando un compito sempre più arduo. Ma non è possibile far altro che “*rimboccarsi le maniche*”, e fare di necessità virtù.

**Il Dirigente**

*f.to Alessandro BASILE*